

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 febbraio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1998, n. 51.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1998, n. 8.

Regolamento recante norme integrative in materia di lavoro a tempo parziale, di collocamento a riposo, di trattamento di fine servizio e di accesso all'impiego provinciale Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1998, n. 9.

Ulteriore modifica alle modalità di gestione degli interventi di previdenza integrativa Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 11.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5 Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 12.

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 13.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1998, n. 14.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 maggio 1998, n. 15.

Abolizione delle commissioni di collaudo Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 giugno 1998, n. 16.

Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 13

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1998, n. 26.

Norme di attuazione dell'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'art. 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1998, n. 27.

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti Pag. 32

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 28.

Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche Pag. 40

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, concernente: «Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci» Pag. 41

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 27.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria .. Pag. 42

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 28.

Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative Pag. 63

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1998, n. 51.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 3 novembre 1998)

(Omissis).

98R0940

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1998, n. 8.

Regolamento recante norme integrative in materia di lavoro a tempo parziale, di collocamento a riposo, di trattamento di fine servizio e di accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1046 del 16 marzo 1998.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57, è sostituito come segue:

«Art. 1. (Ambito di applicazione). — 1. Il presente regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale provinciale che viene emanato nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legge statale 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2.

Collocamento a riposo

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, trova applicazione limitatamente al personale in aspettativa supplementare non retribuita che maturi il diritto a pensione a decorrere dal 17 agosto 1995 oppure che sia stato riammesso in servizio a norma del citato art. 19.

2. La norma di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

Art. 3.

Trattamento di fine servizio

1. La vigente normativa provinciale che disciplina i trattamenti di fine servizio ed i relativi elementi della retribuzione utilmente computabili continua ad applicarsi anche successivamente al 1° gennaio 1996 e fino a quando non sarà stata data attuazione ai commi 5, 6, 7 ed 8 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non sarà intervenuta al riguardo una conseguente nuova disciplina in sede di contratto intercompartimentale.

Art. 4.

Modifiche alle norme sull'accesso all'impiego provinciale

1. Il comma 11 dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6, è sostituito come segue:

«11. Il personale non di ruolo in servizio, in caso di non superamento della prova selettiva o di assenza dalla medesima, senza giustificato motivo, in mancanza di idonei, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico in atto, con possibilità di rinnovo dell'incarico dietro richiesta del direttore competente, nel rispetto del maggiore punteggio attribuito in graduatoria prima della cancellazione della stessa. L'incarico rinnovato cessa comunque in presenza di idonei».

2. All'art. 29 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 6 del 1997 viene aggiunto il seguente comma:

«8. Al personale già alle dipendenze della Provincia prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26, continua ad applicarsi l'art. 13 del decreto medesimo».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 marzo 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1, foglio n. 13

98R0898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1998, n. 9.

Ulteriore modifica alle modalità di gestione degli interventi di previdenza integrativa.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 460 del 9 febbraio 1998, modificata con deliberazione n. 699 del 23 febbraio 1998.

E M A N A

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. Il regolamento emanato con il decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14, e integrato con il decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30, è modificato come segue:

a) all'art. 3, comma 2, le parole «nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.» sono sostituite dalle parole «dal 1° al 30 giugno, anche contestualmente alla comunicazione annuale della situazione reddituale e della composizione familiare.»;

b) all'art. 3, comma 6 le parole, «entro 60 giorni» sono sostituite dalle parole «entro 30 giorni»;

c) il comma 9, dell'art. 3 è sostituito dal seguente: «Il direttore della ripartizione sociale, qualora nel corso dell'istruttoria del ricorso accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso concede la prestazione, con conseguente decadenza del ricorso.»;

d) all'art. 4, comma 6 le parole «Qualora i contributi annuali, dovuti per l'adesione alle varie prestazioni non superino l'importo di L. 100.000 per ciascuna prestazione, possono essere riscossi anche» sono sostituite dalle parole «I contributi annuali dovuti per l'adesione alle varie prestazioni possono essere riscossi»;

e) dopo il comma 4 dell'art. 5 è inserito il seguente comma 5: «Non sono liquidate prestazioni di importo inferiore a L. 20.000.»;

f) nel comma 3, dell'art. 6, alla lettera a) le parole «almeno 35 punti» sono sostituite dalle parole «almeno 20 punti», alla lettera b) le parole «25 unità di bestiame adulto» sono sostituite dalle parole «30 unità di bestiame adulto e non più di tre ettari di frutteto o vigneto» e alla lettera d) le parole «il suo coniuge» sono stralciate e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle parole «25 milioni»; la lettera c) è soppressa;

g) al comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente periodo: «Detti limiti sono riferiti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente la data di presentazione della domanda e possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale»;

h) all'art. 2, comma 3 lettera d), le parole «35 punti» sono sostituite dalle parole «25 punti»;

i) all'art. 2, comma 3 lettera l) le parole «almeno 35 punti» e le parole «non più di 25 unità di bestiame adulto» sono sostituite dalle parole, rispettivamente, «almeno 20 punti» e dalle parole «non più di 30 unità di bestiame adulto e non più di tre ettari di frutteto o vigneto»; la lettera cc) è soppressa;

j) all'art. 3, comma 3, modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30, le parole «60 giorni dall'inizio della disoccupazione» sono sostituite dalle parole «60 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa» e l'ultimo periodo dello stesso terzo comma è soppresso.

2. In prima attuazione del presente regolamento, le domande tendenti ad ottenere le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 devono essere presentate fino al 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 aprile 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 1, foglio n. 15

98R0899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 11.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 793 del 9 marzo 1998;

Emana

il seguente regolamento:

L'art. 51 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 51.

Norme abrogate

Sono abrogate le seguenti norme:

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 24 febbraio 1971, n. 7;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 settembre 1971, n. 29;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 7 maggio 1976, n. 27;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6 e successive modifiche.

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 luglio 1978, n. 13 e successive modifiche;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 21 luglio 1981, n. 26 e successive modifiche;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 7 settembre 1987, n. 13;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 4 aprile 1991, n. 9;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 2 settembre 1992, n. 33, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 5 luglio 1993, n. 23;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 25 febbraio 1993, n. 6;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 20 febbraio 1995, n. 8;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 agosto 1996, n. 31;

decreto del Presidente della Giunta provinciale del 7 maggio 1997, n. 15;

art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 settembre 1997, n. 32».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 aprile 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998.
Registro n. 1, foglio n. 8.

98R0651

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 12.

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale.

(Pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1190 del 23 marzo 1998;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

Art. 1.

Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale

1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente.

3. L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal direttore generale dell'azienda sanitaria prima del conferimento dell'incarico.

5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le modalità di cui all'art. 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

6. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono costituiti ed aggiornati gli elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la direzione sanitaria aziendale.

7. I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:

a) le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; l'ospedale Galliera di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano; l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede; le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie com-

plesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;

b) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali di ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Capo II

SECONDO LIVELLO DIRIGENZIALE

Art. 3.

Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale

1. Ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono per:

a) requisiti: le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13;

b) criteri: le indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del *curriculum* professionale ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all'art. 1, commi 6, 9 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13.

Art. 4.

Discipline

1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'art. 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:

A) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI MEDICI.

Area medica e delle specialità mediche:

- 1) allergologia e immunologia clinica;
- 2) angiologia;
- 3) cardiologia;
- 4) dermatologia e venerologia;
- 5) ematologia;
- 6) endocrinologia;
- 7) gastroenterologia;
- 8) genetica medica;
- 9) geriatria;
- 10) malattie metaboliche e diabetologia;
- 11) malattie dell'apparato respiratorio;
- 12) malattie infettive;
- 13) medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza;
- 14) medicina fisica e riabilitazione;
- 15) medicina interna;
- 16) medicina dello sport;
- 17) nefrologia;
- 18) neonatologia;
- 19) neurologia;
- 20) neuropsichiatria infantile;
- 21) oncologia;
- 22) pediatria;
- 23) psichiatria;
- 24) radioterapia;
- 25) reumatologia;
- 26) scienza dell'alimentazione e dietetica.

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:

- 1) cardiocirurgia;
- 2) chirurgia generale;
- 3) chirurgia maxillo-facciale;
- 4) chirurgia pediatrica;
- 5) chirurgia plastica e ricostruttiva;
- 6) chirurgia toracica;
- 7) chirurgia vascolare;
- 8) ginecologia e ostetricia;
- 9) neurochirurgia;
- 10) oftalmologia;
- 11) ortopedia e traumatologia;
- 12) otorinolaringoiatria;
- 13) urologia.

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

- 1) anatomia patologica;
- 2) anestesia e rianimazione;
- 3) biochimica clinica;
- 4) farmacologia e tossicologia clinica;
- 5) laboratorio di genetica medica;
- 6) medicina trasfusionale;
- 7) medicina legale;
- 8) medicina nucleare;
- 9) microbiologia e virologia;
- 10) neurofisiopatologia;
- 11) neuroradiologia;
- 12) patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
- 13) radiodiagnostica.

Area di sanità pubblica:

- 1) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- 2) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- 3) medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 4) organizzazione dei servizi sanitari di base;
- 5) direzione medica di presidio ospedaliero.

B) CATEGORIA PROFESSIONALE DEGLI ODONTOIATRI.

Che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatria:

- 1) odontoiatria.

C) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI VETERINARI.

- 1) sanità animale;
- 2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

D) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI FARMACISTI.

Che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche:

- 1) farmacia ospedaliera;
- 2) farmaceutica territoriale;
- 3) i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresì, accedere agli incarichi di secondo livello in:
 - a) biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
 - b) chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.

E) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI BIOLOGI.

- 1) biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
- 2) laboratorio, di genetica medica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
- 3) microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

- 4) patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
- 5) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanità pubblica.

F) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI CHIMICI.

- 1) biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
- 2) patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
- 3) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanità pubblica;
- 4) chimica analitica.

G) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI FISICI.

- 1) fisica sanitaria.

H) CATEGORIA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI.

- 1) psicologia;
- 2) psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Art. 5.**Requisiti**

1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
- b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
- c) curriculum ai sensi dell'art. 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6;
- d) attestato di formazione manageriale;
- e) attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 1, commi 6, 9 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13.

4. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Art. 6.**Specifiche attività professionali**

1. L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all'art. 4 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere:

- a) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
- b) per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionale come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

2. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

3. Il personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'art. 2, comma 1, punto a) e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attività professionale indicata al comma 1.

Art. 7.

Corsi di formazione manageriale

1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.

2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle aziende speciali unità sanitarie locali della provincia di Bolzano; il personale deve possedere un'anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.

3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.

4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto dell'Assessore alla sanità in attuazione del decreto ministeriale, di cui all'art. 7, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.

5. I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dalla Giunta provinciale, previa programmazione a livello provinciale.

6. La provincia autonoma di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizza e attiva i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica.

7. I corsi sono attivati a livello provinciale, in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle strutture ove si svolge l'attività. È comunque salvaguardata la possibilità di svolgere le lezioni in tutto o in parte in lingua tedesca.

8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. I candidati devono indicare nelle proprie domande, a pena di decadenza, la propria scelta della sessione e della sede. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione dell'età.

9. In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso.

10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle globalmente previsto per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.

11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione. I candidati hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.

12. Per la realizzazione dei corsi la Provincia autonoma di Bolzano si avvale delle aziende speciali unità sanitarie locali, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 2, comma 1, punto a), degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 9, comma 6, del presente regolamento.

13. Norme transitorie: i corsi di formazione manageriale attivati dalla Provincia autonoma di Bolzano a seguito della riforma del Servizio sanitario nazionale sono riconosciuti in accordo con il Ministero della sanità ai fini del completamento della formazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 8.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

1. La commissione di cui all'art. 1, commi 6, 9 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del *curriculum* professionale.

2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

3. I contenuti del *curriculum* professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali e provinciali.

4. Nella valutazione del *curriculum* è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

5. I contenuti del *curriculum*, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del *curriculum* la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del *curriculum*, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico.

Art. 9.

Corsi di aggiornamento tecnico-professionale

1. Ai fini dell'art. 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, è valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

3. I corsi sono organizzati ed attivati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità, anche unitamente ai corsi di formazione manageriale.

4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati, nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'art. 2, comma 1, punto a), e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali.

5. I corsi possono essere, altresì, organizzati ed attivati dagli ordini professionali e dalle associazioni e società scientifiche accreditate.

6. I corsi di cui al presente articolo sono classificati e valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso il dipartimento del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanità, dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro della sanità e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. La commissione può consultare, di volta in volta, esperti della materia oggetto del corso, scelti nell'ambito di appositi elenchi predisposti dal Ministero della sanità, sentite le associazioni e le società scientifiche accreditate.

8. Con decreto dell'Assessore alla sanità, in attuazione del decreto del Ministro della sanità, di cui all'art. 9, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla qualità, al tipo di partecipazione richiesto, alla durata degli stessi, nonché le modalità di certificazione dei periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti, riconosciuti a ciascun corso. Specifici criteri e modalità sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti all'estero.

9. L'assessore alla sanità, previo accordo con il Ministero della sanità, conformemente alla proposta della commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che frequentano i corsi. L'accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito di aggiornamento può essere revocato o rideterminato qualora si accerti la mancanza in tutto o in parte dei presupposti che hanno determinato l'accreditamento stesso.

Art. 10.

Anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti. Il triennio di formazione di cui all'art. 43 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19 e successive modifiche è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.

3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità.

4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.

5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

Art. 11.

Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche

1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:

a) consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio;

b) ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;

c) presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attività:

1) microbiologia e virologia;

2) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

3) biochimica clinica;

4) chimica analitica;

5) igiene degli alimenti e della nutrizione;

6) fisica sanitaria;

d) istituti provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;

e) ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione: organizzazione dei servizi sanitari di base;

f) medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;

g) funzionario medico del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanità regionali:

1) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

2) direzione sanitaria ospedaliera;

3) organizzazione dei servizi sanitari di base;

h) medico del lavoro o ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

i) medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;

l) funzionari medici degli ex enti mutualistici:

1) organizzazione dei servizi sanitari di base;

2) medicina legale;

m) funzionari medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e dell'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) medicina legale;

n) funzionario veterinario del Ministero della sanità, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture già di pertinenza di comuni, provincie o loro consorzi:

1) sanità animale;

2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
 o) funzionario chimico del Ministero della sanità, delle regioni, delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, di strutture già di pertinenza di province, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;

p) funzionario farmacista del Ministero della sanità, delle regioni, delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali o di ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico:

- 1) farmacia ospedaliera;
- 2) farmaceutica territoriale;

q) funzionario fisico del Ministero della sanità, delle regioni, delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;

r) funzionario biologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;

s) biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attività di analisi immunoematologiche: patologia clinica;

t) funzionario psicologo del Ministero della sanità, delle regioni, delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali: psicologia.

Art. 12.

Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 2, comma 1, punto a), sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.

Art. 13.

Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Art. 14.

Idoneità nazionali e provinciali

1. Le idoneità conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all'art. 4 sono equipolenti come di seguito indicato:

A) Area medica:

- 1) dermosifilopatia: dermatologia e venerologia;
- 2) diabetologia: malattie metaboliche e diabetologia;
- 3) dietetica: scienza dell'alimentazione e dietetica;
- 4) gastroenterologia ed endoscopia digestiva:

gastroenterologia;

- 5) pneumologia: malattie dell'apparato respiratorio;

6) recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi: medicina fisica e riabilitazione;

B) Area di chirurgia:

- 1) chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale;
- 2) chirurgia plastica: chirurgia plastica e ricostruttiva;
- 3) oculistica: oftalmologia;

4) urologia pediatrica: urologia;

C) Area di medicina diagnostica e dei servizi:

- 1) anatomia e istologia patologica: anatomia patologica;
- 2) medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale;
- 3) microbiologia: microbiologia e virologia;
- 4) virologia: microbiologia e virologia;
- 5) radiologia diagnostica: radiodiagnostica;
- 6) immunoematologia e servizio trasfusionale: medicina trasfusionale;

D) Area di sanità pubblica:

- 1) medicina del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 2) igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri: direzione medica di presidio ospedaliero;

E) Area di odontoiatria:

- 1) odontoiatria e stomatologia: odontoiatria;

F) Aree veterinarie:

1) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

a) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

- b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

2) sanità animale e igiene dell'allevamento delle produzioni animali:

a) sanità animale;

b) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

c) area di farmacia:

1) farmacista dirigente: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale.

Art. 15.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il personale che risulti incaricato ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13 e della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22 è tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del presente regolamento al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del presente regolamento. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13 e successive modificazioni, è esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.

2. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, per l'incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.

4. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale dalla corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

5. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 aprile 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998.
Registro n. 1, foglio n. 14.

98R0652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1998, n. 13.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1378 del 6 aprile 1998;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1. (*Profili professionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le attività artigiane di conciatetti, piastrellisti e posatori di pietra, ceramica e mosaici, incisori, fumisti, spazzacamini, pittori e verniciatori, organai, scalpellini e scultori in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, armaioli, meccanici per macchine d'ufficio, elettricisti, elettromeccanici, meccanici per cicli e motocicli, installatori di impianti termosanitari, carrozzieri, elettricisti d'auto, meccanici d'auto, congegnatori meccarici, tecnici radio e TV, magnani, fabbri, lattorieri, attrezzisti, frigoristi, bottai, tornitori in legno, policromatori, scultori in legno, intagliatori, doratori, scultori d'ornamento, carradori e costruttori di attrezzature in legno, intagliatori a macchina, sarti per signora, sarti da uomo, pellicciai, calzolai, magliari, tappezzeri-arredatori tessili, tessitori, pulitori di tessuti, panettieri, macellai, pasticciere, estetisti e massaggiatori estetici, legatori di libri, tipografi, decoratori con fiori, fotografi, vetrai, orafi e argentieri, grafici, compositori, orologiai, muratori, falegnami, ricamatrici in cuoio, gelatieri, parrucchieri, segantini, elettronici impiantisti, bruciatoristi e boscaioli».

Art. 2.

1. Dopo il numero 1.8 dell'allegato al decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 1.9:

«1.9 PROFILO PROFESSIONALE PER INCISORI.

A) CAMPO PROFESSIONALE:

incisioni su acciaio, incisioni in rilievo, incisione di timbri, stampi e conchiglie, incisioni piane;

approntamento di incisioni in rilievo (punzoni) per la produzione di medaglie, targhette, distintivi, bottoni, posate e altri oggetti da lavorare a sbalzo;

incisione in rilievo di lastre di acciaio da utilizzare per la calcoltipia di intestazioni di lettere, logotipi, iscrizioni, stemmi, ecc.;

incisione di matrici per la stampa in bassorilievo o a caldo di iscrizioni, numeri, logotipi, ecc.;

approntamento di punzoni (superiori-inferiori) per lo stampaggio di lamiere;

approntamento di matrici per sigilli da imprimere in vernici e metalli speciali;

approntamento di timbri con incisione in negativo delle iscrizioni da riprodurre su carta;

approntamento di matrici ad incisione piana di iscrizioni, numeri, marchi, monogrammi, stemmi ed emblemi da riprodurre su targhe, posate, coppe, orologi, anelli, stemmi ecc.;

approntamento di matrici incise per la stampa in oro o in nero di motivi ed iscrizioni su pelle, tessuto, cartone, carta, ecc.

B) TECNICHE PROFESSIONALI:

approntamento di schizzi e disegni (svilupata capacità immaginativa);

approntamento di modelli in rilievo e campioni in materiale plastico, plastilina, metallo, ecc.;

riproduzione del disegno sul pezzo da lavorare;

misurazione, sbazzatura, limatura, perforazione, cesellatura, taglio a formato, finitura superficiale e lucidatura, brasatura forte e dolce; fucinatura, ricottura, tempra, rinvenimento;

approntamento e manutenzione degli attrezzi, allestimento dei bulini, affilatura delle frese per incisioni;

approntamento di sagome e punzoni; incisioni a mano ed a macchina, interpretazione di disegni di officina; impiego delle frese elettroniche per incisioni.

C) COGNIZIONI PROFESSIONALI:

cognizioni in materia di: stili, caratteri tipografici ed araldica; strumenti e metodi di misurazione;

tipi, caratteristiche, approntamento, impiego e lavorazione dei materiali di base e di quelli ausiliari;

norme di sicurezza e di igiene del lavoro, norme di diritto del lavoro».

Art. 3.

1. Dopo il numero 3.12. dell'allegato al decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 3.13.:

«3.13. PROFILO PROFESSIONALE PER L'ORGANARO

A) CAMPO DI LAVORO:

progettazione, costruzione, montaggio, riparazione, modifica e restauro di organi in genere;

lavorazione e finitura degli elementi in legno, metallo, cuoio, carta, in materiali tessili ed in materiali compositi;

intonazione e accordatura di organi;

approntamento e lavorazione delle canne labiali e linguali (in legno e metallo);

individuazione ed eliminazione di malfunzionamenti dei componenti meccanici, elettrici e pneumatici.

B) COGNIZIONI E TECNICHE PROFESSIONALI:

cognizioni in materia di: caratteristiche costruttive degli organi nelle diverse varianti;

immagazzinaggio, impiego e lavorazione delle essenze utilizzate per la costruzione di organi;

tipi e proprietà degli altri materiali e dei materiali ausiliari utilizzati per la costruzione di organi;

norme concernenti i vari materiali di base e di quelli ausiliari;

norme concernenti la classificazione qualitativa dei materiali di base e di quelli ausiliari (collanti, colle, vernici, prodotti per il trattamento del legno, ecc.);

giunzioni e giunti per elementi in legno ed elementi metallici;

principi di funzionamento degli organi nelle diverse varianti, dei registri meccanici, pneumatici ed elettrici oltre che dei dispositivi di comando elettronici;

tecniche di progettazione e costruzione degli organi prodotti singolarmente ed in serie;

funzionamento, impiego, manutenzione e messa a punto degli attrezzi, utensili e macchinari impiegati per la costruzione di organi;

storia dell'arte, della musica e dell'evoluzione degli stili con riferimento agli organi; terminologia musicale;

leggi fisiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, idrauliche, acustiche e statiche;

norme concernenti la sicurezza sul lavoro, la tutela dei lavoratori e la tutela ambientale con riferimento al campo di attività;

disposizioni di legge, ordinanze e normative applicabili al campo di attività;

progettazione, disegno, approntamento ed interpretazione di schizzi e disegni di officina, planimetrie e piante tridimensionali;

approntamento dei disegni di massima e dei disegni graduati;

misurazione dei materiali e dosaggio dei materiali ausiliari;

costruzione ed assemblaggio di organi nelle diverse varianti e dei loro elementi;

lavorazione e finitura superficiale, a mano ed a macchina, del legno e dei materiali affini;

lavorazione e finitura superficiale, a mano ed a macchina, dei metalli e delle leghe metalliche;

lavorazione della carta, dei materiali tessili e compositi e degli altri materiali impiegati per la costruzione di organi; manutenzione e restauro di organi e in particolare di organi antichi;

accordatura degli organi nelle diverse varianti senza impiego di dispositivi elettronici;

intonazione delle varie canne, tenendo conto dei diversi sistemi di intonazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 aprile 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998.
Registro n. 1, foglio n. 10.

98R0653

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1998, n. 14.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 2 giugno 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1589 del 20 aprile 1998;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1. (*Profili professionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le attività artigiane di conciatetti, piastrellisti e posatori di pietra, ceramica e mosaici, incisori, fumisti, spazzacamini, pittori e verniciatori, organai, scalpellini in marmo, scultori in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, armaioli, meccanici per macchine d'ufficio, elettricisti, elettromeccanici, meccanici per cicli e motocicli, installatori di impianti termosanitari, carrozzieri, elettricisti d'auto, meccanici d'auto, congegnatori meccanici, tecnici radio e TV, magnani, fabbri, lattonieri, attrezzisti, frigoristi, bottai, tornitori in legno, policromatori, scultori in legno, intagliatori, doratori, scultori d'ornamento, carradori e costruttori di attrezzature in legno, intagliatori a macchina, sarti per signora, sarti da uomo, pellicciai, calzolari, magliai, tappezzeri-arredatori tessili, tessitori, pulitori di tessuti, panettieri, macellai, pasticciere, estetisti e massaggiatori estetici, legatori di libri, tipografi, decoratori con fiori, fotografi, vetrai, orafi e argentieri, grafici, compositori, orologiai, muratori, falegnami, ricamatore in cuoio, gelatieri, parrucchieri, segantini, elettronici impiantisti, bruciatoristi e boscaioli».

Art. 2.

1. Il numero 1.6. dell'allegato al decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti numeri 1.6.1. e 1.6.2.:

«1.6.1. PROFILO PROFESSIONALE DEGLI SCALPELLINI IN MARMO

A) CAMPO PROFESSIONALE:

esecuzione di ornamenti, simboliche, araldiche, ecc. di propria creazione o riprodotte da modelli e realizzate nella stessa grandezza, in grandezza ridotta o maggiorata al modello;

progettazione, esecuzione, lavorazione e messa in opera di lapidi sepolcrali, compresa la lastra tombale, la cordonatura e l'ancoraggio di croci ed elementi ornamentali in bronzo e ferro, inoltre di rivestimenti di facciate, ecc.;

progettazione ed esecuzione di pietre in genere per il settore edile con pietre naturali e artificiali, portali, rivestimenti per pavimenti, pozzi, cornicioni e rivestimenti;

posa in opera, trasferimento, ritocco, molatura e lucidatura di pietre semilavorate e finite, di rivestimenti in pietra naturale ed artificiale nel cantiere;

progettazione ed esecuzione di iscrizioni, ornamenti, simboli, caratteri e lavori al tornio, articoli da regalo e articoli d'arredamento;

restauro, pulizia e manutenzione in relazione al lavoro degli scalpellini in marmo; esecuzione di elementi da costruzione, che devono essere sostituiti nell'ambito di lavori di restauro.

B) APPLICAZIONI E TECNICHE:

posa in fondamenta, tecniche di spinatura e ancoraggio;

esecuzione di schizzi, disegni, progetti di piazzamento e posa a nuovo; imballaggio e trasporto di sculture semilavorate e finite;

lavorazione della pietra con applicazione di diverse tecniche:

spaccatura con il trapano o con il bulino, lavorazioni a squadra, a compasso, a sagoma, tecniche di fondazione brillamento, affilatura, dentatura, innesto, raschiatura, molatura e lucidatura;

progettazione ed esecuzione di iscrizioni incise ed a rilievo, lavorazioni in rilievo, esecuzione di elementi ornamentali e simbolici, compresa la coloritura e la doratura;

impiego e manutenzione dei macchinari e degli attrezzi.

C) COGNIZIONE NELLE SEGUENTI MATERIE:

conoscenze fondamentali sul restauro, conservazione, pulizia e manutenzione di pietre naturali ed artificiali;

fucinatura, tempra ed affilatura degli attrezzi del mestiere;

tipi di pietre, denominazioni, valutazione del materiale per quanto attiene il colore, la struttura, la provenienza, la durezza, il peso e le caratteristiche di resistenza;

misurazione dei materiali, esecuzione ed interpretazione di schizzi, disegni e progetti;

posa delle fondazioni, tecniche di spinatura e di ancoraggio, di piazzamento e posa a nuovo di lapidi sepolcrali, rivestimento di scale, per pavimenti e muri;

diversi tipi di calcestruzzo per la formazione delle fondamenta e per la posa in opera;

tecnica di spinatura chimica; storia artistica e stilistica, arte decorativa ed araldica;

cognizione sulla formazione di danni a figure, monumenti e costruzioni;

calcolo tecnico professionale, calcolo preventivo e consuntivo;

conoscenze delle più importanti sostanze chimiche per la pulizia, l'incrudimento, la conservazione, l'idrofobia, ecc.;

norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela, la sicurezza e la medicina del lavoro».

«1.6.2. PROFILO PROFESSIONALE DEGLI SCULTORI IN MARMO.

A) CAMPO PROFESSIONALE:

progettazione ed esecuzione di figure, sculture a basso ed alto rilievo, ornamentali, simboliche, araldiche in tutte le grandezze ed in tutte le pietre naturali ed artificiali;

progettazione, esecuzione, lavorazione e messa in opera di pozzi d'arte profana e sacra;

progettazione ed esecuzione di iscrizioni, ornamenti, simboli, caratteri e lavori al tornio;

restauro, pulizia e manutenzione in relazione al lavoro degli scultori in marmo;

esecuzione di copie secondo l'originale;

esecuzione di sculture figurative;

progettazione ed esecuzione di monumenti, lapidi sepolcrali, steli, pozzi, oggetti da regalo, oggetti d'arredamento di natura profana e sacra, ed esecuzione di tutti i lavori attinenti.

B) APPLICAZIONI E TECNICHE:

conoscenze fondamentali sul restauro, la conservazione, la pulitura e la manutenzione di pietre naturali ed artificiali in genere;

posa in fondamenta, tecniche di spinatura ed ancoraggio;

esecuzione di schizzi, disegni, progetti di piazzamento e posa a nuovo;

imballaggio e trasporto di sculture semilavorate e finite; lavorazione della pietra con applicazione delle tecniche di spaccatura:

con il trapano o con il bulino, lavorazioni a squadra, a compasso, a sagoma, tecniche di fondazione, brillamento, affilatura, dentatura, innesto, raschiatura, molatura e lucidatura e di lavorazione a punte di opere, modellatura in argilla, plastilina, cera, ecc.;

esecuzione di tutti i lavori di scultore in marmo con le diverse tecniche di lavorazione;

riportare un modello di uno scultore accademico o di un progetto proprio in pietra naturale o artificiale; punteggiare, rimpicciolire, ingrandire o alternativamente esecuzione a mano libera;

progettazione ed esecuzione di iscrizioni incise ed a rilievo, lavorazioni in rilievo, esecuzione di elementi ornamentali e simbolici, compresa la coloritura e la doratura;

impiego e manutenzione dei macchinari e degli attrezzi.

C) COGNIZIONE NELLE SEGUENTI MATERIE:

fucinatura, tempra ed affilatura degli attrezzi del mestiere, impiego e manutenzione dei macchinari;

pulitura e manutenzione di pietre naturali ed artificiali;

tipi di pietre, denominazioni, valutazione del materiale per quanto attiene il colore, la struttura, la provenienza, la durezza, il peso e le caratteristiche di resistenza;

misurazione dei materiali, esecuzione ed interpretazione di schizzi, disegni e progetti;

posa delle fondazioni, tecniche di spinatura e di ancoraggio, di piazzamento e posa a nuovo di lapidi sepolcrali;

diversi tipi di calcestruzzo per la formazione delle fondamenta;

anatomia per le esecuzioni figurative, disegno e disegno a mano libera;

storia artistica e stilistica, arte decorativa ed araldica;

tecniche di getto ed i relativi materiali; progettazione, formatura e scienza dei colori; imballaggio, trasporto, montaggio di figure e lavori prefabbricati;

cognizione sulla formazione di danni a figure, monumenti e costruzioni;

conoscenza delle più importanti sostanze chimiche per la pulizia, l'incrudimento, la conservazione, l'idrofobia, ecc.;

calcolo tecnico-professionale, calcolo preventivo e consuntivo;

norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela, la sicurezza e la medicina del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 maggio 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998.
Registro n. 1, foglio n. 11.

98R0654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 maggio 1998, n. 15.

Abolizione delle commissioni di collaudo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 2 giugno 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1758 del 27 aprile 1998;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 10 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 28 giugno 1977, n. 30, è così sostituito:

«Gli accertamenti, di cui al primo e secondo comma sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di gestione dei rifiuti. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio può avvalersi dei laboratori chimici provinciali».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 29 gennaio 1980, n. 3, è così sostituito:

«I collaudi sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di tutela delle acque. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio può avvalersi dei laboratori chimici provinciali».

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'art. 28 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 17 gennaio 1977, n. 1, è così sostituito:

«Gli accertamenti sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di aria e rumore. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio può avvalersi dei laboratori chimici provinciali».

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'art. 57 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 17 gennaio 1977, n. 1, è così sostituito:

«Gli accertamenti sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di aria e rumore. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio può avvalersi dei laboratori chimici provinciali».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 maggio 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998.
Registro n. 1, foglio n. 12.

98R0655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 giugno 1998, n. 16.

Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2442 del 18 giugno 1998.

DELIBERA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati 1) e 2) di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 25 giugno 1996, n. 21 e successive modifiche sono sostituiti con gli allegati 1) e 2) al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 giugno 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998
Registro n. 1, foglio n. 16

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI

1. PRESIDENZA

1.1 Ufficio affari del gabinetto

rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale
cooperazione allo sviluppo
tutela dei consumatori

reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione
segreteria per le commissioni degli esami di bi- e trilinguismo volontariato

riconoscimento delle persone giuridiche
cerimoniale, uso dello stemma della provincia
adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene, incluso l'impiego delle forze di polizia

1.2. Ufficio programmazione provinciale

supporto nella formulazione e verifica delle strategie e degli obiettivi della provincia (controlling strategico)

predisposizione degli atti relativi al LEROP e alla sua verifica
verifica della corrispondenza dei disegni di legge, dei piani di settore e dei progetti agli obiettivi e ai contenuti del LEROP

analisi dei dati socio-economici e territoriali inerenti la predisposizione degli atti del LEROP e la sua verifica

controllo dell'attuazione del LEROP in collaborazione con le ripartizioni competenti per la programmazione finanziaria e la pianificazione territoriale

elaborazione dei documenti preparatori per decisioni di politica economica

1.3. Ufficio di Roma

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici statali centrali

supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma

preparazione di incontri con membri degli organi legislativi e governativi

rappresentanza della amministrazione provinciale in commissioni ed organi statali e in gruppi di lavoro regionali ed interregionali

1.4. Ufficio stampa

informazione sull'attività della Giunta e dell'amministrazione provinciale

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass-media e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai mass-media

pubblicazione di riviste ed altro materiale informativo

contatti con i mass-media

incentivazione della stampa

controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai mass-media per inserzioni pubblicitarie ed avvisi

1.5. Ufficio pubblici spettacoli

pubblici spettacoli

sicurezza pubblica nell'ambito di spettacoli e trattenimenti

verifica dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo

polizia locale urbana e rurale

agenzie

2. SERVIZI CENTRALI**2.1. Ufficio affari istituzionali**

affari istituzionali e verifica di questioni di rilevanza costituzionale di concerto con l'avvocatura della provincia per quanto attiene al contenzioso

supporto alla conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome

rapporti con la Corte dei conti

raccolta e pubblicazione degli atti della Giunta provinciale

2.2. Ufficio organizzazione

strutture organizzative e procedure

progetti organizzativi

reclutamento del personale dirigente

analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali

rilevamento fabbisogno di spazio ed assegnazione dei locali agli uffici provinciali

disciplina della documentazione amministrativa e titolario

2.3. Economato

approvvigionamento di materiale di cancelleria; arredamento degli uffici per quanto non rientrante nei compiti degli uffici 11.1., 11.2. e 11.3.

autorimessa centrale e servizio automobilistico

tipografia provinciale, servizio postale e servizio telefonico incluso l'allacciamento e la manutenzione

servizio di pulizia degli uffici

servizio di cassa

3. AVVOCATURA DELLA PROVINCIA**3.1. Ufficio contratti**

stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale

tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale

richieste di intavolazione e voltura catastale di atti contrattuali stipulati nell'interesse dell'amministrazione provinciale

elaborazione di schemi tipo di contratti, capitolati e disciplinari d'oneri

consulenza e contenzioso inerente agli affari contrattuali nonché partecipazione alle procedure di gara, anche quale componente dell'autorità di gara, qualora richiesto dal direttore di ripartizione

3.2. Ufficio questioni linguistiche

traduzione di norme giuridiche, nonché di atti amministrativi della provincia e di altri testi destinati alla generalità dei cittadini

consulenza linguistica

attività di supporto alla commissione paritetica per la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica

3.3. Ufficio centrale affari legali

tutela legale della provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, per quanto non attribuita agli uffici 3.1., 3.4. e 3.5.

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi

rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali, liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni

consulenza giuridico amministrativa

promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale*

3.4. Ufficio affari legali dell'urbanistica

tutela legale della provincia nei settori urbanistica, tutela del paesaggio e valutazione dell'impatto ambientale

parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi

liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni

consulenza giuridico-amministrativa nel settore

interventi d'ufficio avverso le costruzioni abusive

3.5. Ufficio affari legali dell'agricoltura e delle foreste

tutela legale della provincia nei settori agricoltura e foreste

parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi

liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni

consulenza giuridico-amministrativa nel settore

4. PERSONALE**4.1. Ufficio assunzioni personale**

organici, graduazione, concorsi, assunzioni, trasferimenti del personale, escluso quello rientrante nei compiti delle ripartizioni 16, 17 e 18

4.2. Ufficio personale amministrativo

stato giuridico, trattamento economico e rilevazione delle presenze del personale, escluso quello rientrante nei compiti delle ripartizioni 16, 17 e 18

rapporti con la commissione medico-legale

4.3. Ufficio personale delle scuole

organici, assunzioni, trasferimenti, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'amministrazione scolastica, della formazione professionale, della formazione professionale agricola e degli istituti per l'educazione musicale

4.4. Ufficio personale scuole materne

organici, graduatorie, concorsi, assunzioni e trasferimenti del personale delle scuole materne

organici, assunzioni e trasferimenti del personale educatore ed assistente operante nell'ambito dell'assistenza scolastica

stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole materne e del personale educatore ed assistente operante nell'ambito dell'assistenza scolastica

4.5. Ufficio sviluppo personale

programmazione, organizzazione e realizzazione di corsi e progetti di formazione ed aggiornamento

analisi del fabbisogno formativo e valutazione dei risultati

consulenza e servizio di biblioteca nel settore formazione ed aggiornamento

elaborazione e traduzione di dispense ad uso didattico

4.6. Ufficio stipendi

emolumenti al personale e ai membri della Giunta provinciale
contributi sociali e previdenziali connessi con il rapporto di lavoro

acconti sulla buonuscita

assistenza fiscale

4.7. Ufficio pensioni

previdenza e quiescenza del personale

4.8. Ufficio stipendi personale insegnante

emolumenti al personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole elementari e secondarie

assegni per il nucleo familiare del personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole elementari e secondarie

contributi sociali e previdenziali connessi con il rapporto di lavoro

indennità accessorie

4.9. Ufficio pensioni personale insegnante

previdenza e quiescenza del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie

5. FINANZE E BILANCIO

5.1. Ufficio bilancio

bilancio di previsione, sue variazioni, rendiconto generale della provincia

finanziamento delle leggi provinciali

analisi economiche della spesa

collaborazione al controllo di gestione

esame bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla provincia

5.2. Ufficio tributi

istituzione ed accertamento dei tributi di competenza provinciale
accertamento delle devoluzioni di tributi erariali in quota fissa e variabile

collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi
consulenza fiscale agli uffici

5.3. Ufficio entrate

promozione, accertamento e riscossione delle entrate

contabilità generale delle entrate

determinazione dei residui attivi

assegnazioni statali su leggi di programma

assunzione di mutui e prestiti

5.4. Ufficio spese

contabilità generale delle spese

controllo degli impegni di spesa e delle liquidazioni

emissione dei titoli di spesa

gestione dei pagamenti rateizzati

determinazione dei residui passivi

5.5. Ufficio vigilanza finanziaria

controllo e vigilanza sulle gestioni degli agenti contabili, degli economi e dei funzionari delegati, nonché sulle gestioni speciali fuori bilancio

servizio di tesoreria della provincia

alimentazione dei fondi di rotazione e vigilanza sulle relative gestioni

partecipazioni finanziarie

6. AMMINISTRAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO

6.1. Ufficio appalti

appalti dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi nei settori edilizia e servizi tecnici, costruzione di strade e impiantistica

consulenza amministrativa per la gestione di pubblici appalti

incarichi a liberi professionisti per la progettazione, direzione e collaudo di lavori pubblici e altre prestazioni professionali nei settori sopratricati

segreteria del comitato tecnico provinciale

concessioni passive sui beni immobili di proprietà di altri enti

albo dei costruttori e albo dei collaudatori

consulenza ed assistenza agli enti locali nelle procedure relative agli appalti di opere pubbliche

6.2. Ufficio patrimonio

acquisizione, amministrazione ed alienazione dei beni immobili, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg e del demanio stradale, forestale e idrico

affittanze e locazioni attive e passive, concessioni patrimoniali
inventario dei beni mobili ed immobili patrimoniali e demaniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg e del demanio stradale, forestale e idrico

approvvigionamento di energia ed acqua, scarico dei rifiuti liquidi e solidi per i beni suindicati

stipulazione e gestione dei contratti di assicurazione, eccetto quelli rientranti nei compiti dell'ufficio 14.1

6.3. Ufficio espropri

espropriazioni per causa di pubblica utilità

occupazioni d'urgenza

7. ENTI LOCALI

7.1. Ufficio vigilanza servizi comunali

controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori delle attività sociali, dei servizi pubblici, delle imposte e tasse, dell'urbanistica, dell'edilizia e del patrimonio, del personale e della sanità

ispezione e controllo sostitutivo

consulenza ed assistenza

esame di reclami e di ricorsi

7.2. Ufficio vigilanza finanze

controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori delle finanze e della contabilità

ispezione e controllo sostitutivo

consulenza ed assistenza

esame di reclami e di ricorsi

dotazione finanziaria degli enti locali (L.P. n. 6/1992)

7.3. Ufficio sport

ordinamento e promozione dello sport e delle attività ricreative
sorveglianza sulle attività sportive e ricreative

programmazione provinciale degli impianti sportivi e ricreativi

7.4. Ufficio promozione opere pubbliche

finanziamento dei lavori pubblici degli enti locali (legge provinciale 27/1975, legge provinciale 21/1977, legge provinciale 24/1986, legge regionale 3/1991)

8. ISTITUTO PROVINCIALE DI STATISTICA (ASTAT)

8.1. Ufficio statistiche demografiche

censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

popolazione

indagini sulle famiglie
occupazione
statistiche sociali
sanità
istruzione e cultura
statistiche giudiziarie ed elettorali
demoscopia

8.2. Ufficio statistiche economiche

censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

conto economico
agricoltura e foreste
industria
servizi
amministrazione pubblica
prezzi e salari
territorio ed ambiente

9. INFORMATICA

9.1. Ufficio informatica amministrativa

supporto tecnico ai sistemi informativi amministrativi
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi
amministrazione della banca dati
gestione dei sistemi operativi
istruzione e supporto agli utenti
acquisti di hardware e software

9.2. Ufficio informatica tecnica

supporto tecnico ai sistemi informativi tecnici
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi
amministrazione della banca dati
gestione dei sistemi operativi
istruzione e supporto agli utenti

9.3. Ufficio informatica socio-demografica

supporto tecnico ai sistemi informativi sociodemografici
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi
amministrazione della banca dati
gestione dei sistemi operativi
istruzione e supporto agli utenti

9.4. Ufficio informatica geografica

supporto tecnico ai sistemi informativi geografici
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi
grafica territoriale
amministrazione della banca dati
gestione dei sistemi operativi
istruzione e supporto agli utenti

9.5. Ufficio informatica statistica e d'ufficio

personal computer (locali o in rete)
elaborazione testi, automazione d'ufficio, calcolo tabellare
reti locali
supporto tecnico ai sistemi informativi statistici
analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi
amministrazione della banca dati
gestione dei sistemi operativi
istruzione e supporto agli utenti

10. INFRASTRUTTURE

10.1. Ufficio tecnico strade ovest

costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, della val Venosta e del Burgraviato
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi

10.2. Ufficio tecnico strade centro/sud

costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, di Bolzano, Oltradige/Bassa Atesina e Salto/Sciliar
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi

10.3. Ufficio tecnico strade nord/est

costruzione, ampliamento e risanamento delle strade, inclusi gallerie e ponti, della val d'Isarco e della val Pusteria
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi

10.4. Ufficio infrastrutture

costruzione ed ampliamento di infrastrutture e di opere di apprestamento di zone produttive
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi
avviamento e gestione di impianti

10.5. Ufficio impianti smaltimento rifiuti

costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti
coordinamento di progetto, progettazione, affidamento di incarichi in economia, direzione lavori e collaudi
avviamento e gestione di impianti

11. EDILIZIA E SERVIZIO TECNICO

11.1. Ufficio edilizia est

progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della provincia nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar, nonché per Bolzano la parte ad est del fiume Talvera e a sud del fiume Isarco
arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio
formazione e aggiornamento dell'elenco prezzi provinciale per il settore dell'edilizia
richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
effettuazione di studi di fattibilità

11.2. Ufficio edilizia ovest

progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della provincia nelle comunità comprensoriali Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina, Burgraviato, Val Venosta, nonché per Bolzano la parte ad ovest del fiume Talvera e a nord del fiume Isarco
arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio
accettazione di denunce di opere in cemento armato per l'intero territorio provinciale
richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
effettuazione di studi di fattibilità

11.3. Ufficio edilizia sanitaria

progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo per opere di edilizia sanitaria e sociale
arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio
coordinamento e controllo sui lavori di costruzione e manutenzione eseguite dalle unità sanitarie locali e dagli enti gestori dei servizi sociali
richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
effettuazione di studi di fattibilità

11.4. Ufficio manutenzione opere edili

progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili della provincia, esclusa l'edilizia sanitaria

incarichi a liberi professionisti per la progettazione e per la direzione dei lavori sopraindicati
 stato di consistenza degli edifici, per i quali l'ufficio è competente per la manutenzione

demolizione di piccoli fabbricati abusivamente eretti
 richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
 raccolta dei dati tecnici relativi agli edifici provinciali

11.5. Ufficio estimo

stima di beni mobili ed immobili
 attività di consulenza tecnica, anche in sede giudiziale, a favore della provincia

pareri di congruità e stati di consistenza
 rilievi topografici, rilevamenti catastali e tipi di frazionamento

11.6. Ufficio geologia e prove materiali

prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione
 progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geo-tecnici

rilevazioni e pareri geologici
 carte delle zone a rischio
 archivio delle mappe e dei pareri geologici provinciali

12. SERVIZIO STRADE

12.1. Servizio strade val Venosta

sorveglianza e controllo della rete stradale della val Venosta, inclusi ponti e gallerie

interventi per danni cagionati da calamità
 manutenzione ordinaria delle strade

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica

esame delle domande di concessione e di autorizzazione
 demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.2. Servizio strade Burgraviato

sorveglianza e controllo della rete stradale del Burgraviato, inclusi ponti e gallerie

interventi per danni cagionati da calamità
 manutenzione ordinaria delle strade

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica

esame delle domande di concessione e di autorizzazione
 demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.3. Servizio strade Bolzano/Bassa Atesina

sorveglianza e controllo della rete stradale di Bolzano e della Bassa Atesina, inclusi ponti e gallerie

interventi per danni cagionati da calamità
 manutenzione ordinaria delle strade

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica

esame delle domande di concessione e di autorizzazione
 demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.4. Servizio strade Salto/Sciliar

sorveglianza e controllo della rete stradale del Salto e dello Sciliar, inclusi ponti e gallerie

interventi di danni cagionati da calamità
 manutenzione ordinaria delle strade

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica

esame delle domande di concessione e di autorizzazione
 demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.5. Servizio strade val d'Isarco

sorveglianza e controllo della rete stradale della val d'Isarco, inclusi ponti e gallerie

interventi per danni cagionati da calamità
 manutenzione ordinaria delle strade

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica

esame delle domande di concessione e di autorizzazione
 demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.6. Servizio strade val Pusteria

sorveglianza e controllo della rete stradale della val Pusteria, inclusi ponti e gallerie

interventi per danni cagionati da calamità
 manutenzione ordinaria delle strade

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti le strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti la statica

esame delle domande di concessione e di autorizzazione
 demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.7. Ufficio amministrativo strade

demanio e catasto stradale, classificazione

consulenza ai comuni

standards esecutivi e valutazione

elementi standard dei progetti, prezzi standard, standards di sicurezza

concessioni

autorizzazioni trasporti eccezionali

lavori, provviste e servizi in economia

gestione del parco-macchine del servizio stradale

vestiario di servizio del personale addetto alle strade

programmazione finanziaria e controlling

coordinamento dei punti logistici

13. BENI CULTURALI

13.1. Ufficio beni architettonici ed artistici

tutela dei beni d'interesse artistico, storico e etnografico

interventi di restauro e valorizzazione dei suddetti beni

autorizzazione degli interventi di restauro e supervisione degli stessi, nonché concessione di contributi

ricerche di storia dell'arte

13.2. Ufficio beni archeologici

tutela dei beni di interesse archeologico

effettuazione diretta di scavi archeologici, valorizzazione scientifica dei medesimi e interventi conservativi sui reperti

supervisione di scavi archeologici affidati in concessione ad enti o privati

13.3. Archivio provinciale

gestione dell'archivio provinciale

vigilanza sugli archivi degli enti pubblici locali e sugli archivi privati

contributi per la conservazione di archivi

ricerca storica provinciale, cronachismo

biblioteche storiche

toponomastica provinciale

attività di supporto nel settore dell'ordinamento e dello scarto degli archivi di deposito dell'amministrazione provinciale

14. SCUOLA E CULTURA TEDESCA E LADINA

14.1. *Ufficio assistenza scolastica ed universitaria*

attuazione del diritto allo studio degli alunni delle scuole elementari, secondarie e professionali e degli studenti universitari dei tre gruppi linguistici, esclusi i frequentanti di tirocinio e corsi di specializzazione per medici

borse di studio, refezioni scolastiche, trasporto alunni, assicurazione alunni e personale docente

finanziamento delle scuole private e dei convitti

contributi ai comuni per la gestione delle scuole materne

sussidi per l'elaborazione di tesi di diploma o di laurea, rimborsi delle spese di viaggio, possibilità di alloggio e servizio di mensa per studenti universitari

contributi ad organizzazioni studentesche

provvidenze a favore di studenti portatori di handicap

incentivazione dell'istruzione post-universitaria e di tirocinio

prestiti per studenti universitari

servizio informazioni per studenti universitari

sovvenzioni per soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere per il gruppo linguistico tedesco e quello ladino

14.2. *Ufficio orientamento scolastico e professionale*

consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni

consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale

consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale

14.3. *Ufficio cultura*

promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni culturali

promozione delle belle arti e degli artisti

promozione delle scienze

contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale

contributi per attività ed infrastrutture nel settore museale

vigilanza sui musei e sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, istituto ladino di cultura, la Radio e televisione azienda speciale della provincia di Bolzano (RAS), enti per la gestione dei teatri e del «Kurhaus» di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 15.1)

segreteria delle consulte culturali per i gruppi linguistici tedesco e ladino e della consulta per i musei

14.4. *Ufficio servizio giovani*

servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani

formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani

contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani

segreteria delle consulte provinciali per i gruppi linguistici tedesco e ladino

14.5. *Ufficio educazione permanente*

coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente

formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente

promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere

contributi per attività e infrastrutture nel settore dell'educazione permanente

segreteria delle consulte per l'educazione permanente per i gruppi linguistici tedesco e ladino

14.6. *Ufficio biblioteche*

coordinamento, consulenza tecnica, assistenza ai progetti nel settore biblioteche e documentazione: biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche, biblioteche scientifiche, istituti di documentazione

formazione ed aggiornamento nel settore delle biblioteche

contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche

promozione della lettura

finanziamento della biblioteca provinciale Dr. F. Teßmann e vigilanza sulla stessa

14.6. *Ufficio audiovisivi*

pedagogia degli audiovisivi

distribuzione degli audiovisivi

tecnica degli audiovisivi

archivio audiovisivi

cultura degli audiovisivi

promozione della cinematografia

revisione di films in lingua tedesca

15. SCUOLA E CULTURA ITALIANA

15.1. *Ufficio cultura*

promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni culturali

promozione delle belle arti e degli artisti

promozione delle scienze

contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale

consulenza alle associazioni culturali

promozione delle proiezioni filmiche

vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (istituto per l'educazione musicale in lingua italiana, teatro stabile di Bolzano, enti per la gestione dei teatri e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 14.3.)

segreteria della consulta culturale per il gruppo linguistico italiano

15.2. *Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi*

coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche

formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche

segreteria della consulta per l'educazione permanente per il gruppo linguistico italiano

promozione della lettura

contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche

biblioteca provinciale per il gruppo linguistico italiano

realizzazione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni di interesse locale

promozione della cultura degli audiovisivi

cultura, pedagogia, tecnica, archivio e distribuzione degli audiovisivi

15.3. *Ufficio bilinguismo e lingue straniere*

promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere, inclusa l'organizzazione di corsi per il gruppo linguistico italiano

finanziamento di corsi per l'apprendimento della seconda lingua

soggiorni di studio all'estero: organizzazione e contributi

contributi per attività e infrastrutture nel settore bilinguismo e lingue straniere

coordinamento e consulenza tecnico-scientifica

formazione e aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere

centro di ricerca per il bilinguismo e biblioteca specialistica

finanziamento delle scuole private e dei convitti

contributi ai comuni per la gestione delle scuole materne

15.4. Ufficio servizio giovani ed orientamento

servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani

formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani
 contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani
 segreteria della consulta provinciale per il servizio giovani del gruppo linguistico italiano
 consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni
 consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale
 consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale

16. INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA**16.1. Ufficio ordinamento scolastico**

ordinamento scolastico
 segreteria del consiglio scolastico provinciale, dei comitati provinciali dei genitori e degli studenti
 calendario scolastico, attestati, diplomi, schede di valutazione, tessere di riconoscimento per il personale docente e direttivo
 integrazione e consulenza scolastica (assistenza agli alunni portatori di handicap)
 educazione sanitaria
 scambi di alunni, progetti comunitari e altre attività extrascolastiche

16.2. Ufficio scuole elementari

istituzione e soppressione di scuole elementari
 riconoscimento delle scuole elementari private e vigilanza sulle stesse
 organici, assunzioni, graduatorie e trasferimenti del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari
 stato giuridico e trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari
 scrutini, esami e riconoscimento di titoli di studio
 vigilanza sugli organi collegiali
 sperimentazioni scolastiche e progetti

16.3. Ufficio scuole medie

istituzione e soppressione di scuole medie
 riconoscimento delle scuole medie private e vigilanza sulle stesse
 organico, assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale docente e direttivo delle scuole medie
 albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori
 graduatorie degli aspiranti a contratti a tempo determinato nelle scuole medie e superiori
 scrutini, esami e riconoscimento di titoli di studio
 vigilanza sugli organi collegiali
 trasferimento del personale direttivo delle scuole medie e superiori
 sperimentazioni scolastiche e progetti

16.4. Ufficio scuole superiori

istituzione e soppressione di scuole superiori
 riconoscimento delle scuole superiori private e vigilanza sulle stesse
 organico, assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale docente e direttivo delle scuole superiori
 graduatorie degli aspiranti a contratti a tempo determinato per la seconda lingua nonché per le materie tecnico-pratiche
 scrutini, esami e riconoscimento di titoli di studio
 vigilanza sugli organi collegiali
 trasferimento del personale docente delle scuole medie e superiori
 sperimentazioni scolastiche e progetti

16.5. Ufficio finanziamento scolastico

finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole
 fornitura di libri di testo e sussidi didattici
 approvazione dei bilanci di previsione, delle variazioni e dei conti consuntivi delle scuole
 reperimento delle aule ed arredamento delle scuole superiori
 finanziamento dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco e vigilanza sullo stesso
 sport scolastico

17. INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA**17.1. Ufficio ordinamento scolastico**

ordinamento scolastico
 istituzione, soppressione e piani di razionalizzazione delle scuole, comprese quelle materne
 organici, classi di concorso e mobilità del personale insegnante
 calendario scolastico, formazione delle classi e delle sezioni
 scrutini, esami, commissioni d'esame
 attestati, diplomi, schede di valutazione
 prese d'atto, riconoscimenti legali e di titoli di studio
 educazione fisica e motoria e sport scolastico
 viaggi di studio, scambi di alunni, reti di scuole, alternanza scuola e lavoro e altre iniziative extrascolastiche

17.2. Ufficio amministrazione del personale insegnante

graduatorie, concorsi e assunzioni per il personale insegnante
 stato giuridico, trattamento economico e incarichi al personale predetto
 albo professionale del personale docente

17.3. Ufficio formazione ed aggiornamento

formazione, aggiornamento, compresi l'apprendimento ed il perfezionamento della seconda lingua e delle lingue straniere, e riqualificazione del personale insegnante, anche avvalendosi dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico italiano
 sperimentazioni e programmi di insegnamento e di esame, nonché percorsi didattici
 integrazione scolastica ed assistenza agli alunni portatori di handicap
 educazione ambientale e alla salute
 dispersione scolastica e consulenza scolastica

17.4. Ufficio finanziamento scolastico

finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole
 fornitura di libri di testo e sussidi didattici
 interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap
 progetti didattici multimediali
 programmazione dell'edilizia scolastica, reperimento di aule e arredamenti
 finanziamento dell'istituto pedagogico per il gruppo linguistico italiano e del convitto nazionale «Damiano Chiesa» e vigilanza sugli stessi

18. INTENDENZA SCOLASTICA LADINA**18.1. Ufficio ordinamento scolastico e personale**

ordinamento scolastico
 calendario scolastico, scambi di alunni e iniziative extrascolastiche
 ordinamento degli organi collegiali e vigilanza sugli stessi
 scrutini, esami, commissioni d'esame
 istituzione, soppressione e piani di razionalizzazione delle scuole, comprese quelle materne
 sperimentazioni scolastiche e progetti
 educazione fisica e motoria e sport scolastico

integrazione scolastica ed assistenza agli alunni portatori di handicap

attestati, diplomi, schede di valutazione, tessere di riconoscimento per il personale docente, direttivo ed ispettivo

prese d'atto, riconoscimenti legali e di titoli di studio

organici, graduatorie, assunzioni, trasferimenti, stato giuridico, trattamento economico ed aggiornamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, medie e superiori

albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori

finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole

fornitura dei libri di testo e sussidi didattici

reperimento di aule ed arredi

finanziamento dell'istituto pedagogico in lingua ladina e vigilanza sullo stesso

19. LAVORO

19.1. Ufficio mercato del lavoro

piano di politica del lavoro

interventi di politica attiva del lavoro, in particolare per l'accesso al lavoro, la conservazione del posto di lavoro e la riqualificazione professionale

osservazione del mercato del lavoro e ricerca

vigilanza sull'istituto per la promozione dei lavoratori

contributi ad organizzazioni dei lavoratori

fondi per l'occupazione

interventi a favore della cooperazione sociale e produzione-lavoro

piano degli interventi formativi del fondo sociale europeo e rendicontazione

proporzionale etnica nel pubblico impiego; corsi di preparazione ai pubblici concorsi

provvidenze a favore degli emigrati e dei frontalieri

19.2. Ispettorato del lavoro

tutela sociale dei lavoratori, delle lavoratrici madri e degli adolescenti che lavorano

autorizzazione e controllo di particolari contratti di lavoro

sorveglianza sull'espletamento dei corsi del fondo sociale europeo

consulenza ed informazione in materia di legislazione sociale e lavoro

Arbeitsbücher

vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro

sanzioni amministrative

adempimenti relativi all'abilitazione professionale dei consulenti del lavoro

onorificenze per meriti di lavoro

vigilanza sui patronati

19.3. Ufficio del lavoro

incontro tra domanda e offerta di lavoro

consulenza ed assistenza dei lavoratori nella ricerca di lavoro

collocamento al lavoro

collocamento obbligatorio e inserimento di soggetti deboli nel mondo del lavoro

liquidazione dell'indennità di disoccupazione

conciliazione delle controversie del lavoro

mobilità

categorie e qualifiche dei lavoratori

coordinamento delle sedi distaccate

20. FORMAZIONE PROFESSIONALE TEDESCA E LADINA

21. FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA

22. ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO-FORESTALE

22.1. Ufficio affari amministrativi

affari amministrativi per la formazione e l'addestramento nei settori agricolo, forestale e di economia domestica

23. SANITÀ.

23.1. Ufficio ospedali

prestazioni del servizio sanitario nell'ambito degli ospedali

assistenza ospedaliera indiretta

assistenza sanitaria in Austria

cliniche private convenzionate e non convenzionate

trasporto infermi ed emergenza sanitaria, ivi compreso l'elisoccorso

finanziamento dei lavori di competenza delle unità sanitarie locali, esclusi i lavori nei distretti sanitari

programmazione degli ospedali, delle strutture provinciali nel settore sanitario e delle relative attrezzature

servizio di ingegneria clinica a livello provinciale

promozione delle iniziative private nel settore sanitario

23.2. Ufficio distretti sanitari

prestazioni sanitarie extraospedaliere, inclusa l'assistenza protesica

servizio farmaceutico

finanziamento dei lavori di competenza delle unità sanitarie locali nei distretti sanitari

personale sanitario con rapporto convenzionale

educazione sanitaria

programmazione delle strutture dei distretti e dei servizi sanitari territoriali e delle relative attrezzature

assistenza sanitaria in applicazione di accordi internazionali

23.3. Ufficio economia sanitaria

coordinamento delle unità sanitarie locali in materia di contabilità, inclusa la contabilità analitica

finanziamento del servizio sanitario e assegnazione dei mezzi finanziari di parte corrente alle unità sanitarie locali

controlling nel servizio sanitario

acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili per il servizio sanitario

23.4. Ufficio personale sanitario

stato giuridico e trattamento economico del personale del servizio sanitario

attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle unità sanitarie locali per quanto riguarda le piante organiche del personale

gestione dei ruoli nominativi provinciali e concorsi

trasferimenti di dipendenti tra le unità sanitarie locali

riconoscimento dei servizi prestati all'estero

esami di idoneità per medici, veterinari e farmacisti

23.5. Ufficio formazione del personale sanitario

predisposizione di piani e programmi di insegnamento nonché gestione e finanziamento della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario

assegnazione di borse di studio a medici per tirocini e corsi di specializzazione e a studenti frequentanti scuole per professioni sanitarie ausiliarie

autorizzazione all'esercizio delle professioni mediche e paramediche in caso di diplomi conseguiti all'estero

23.6. Ufficio igiene pubblica

attività amministrativa nei settori dell'igiene e della sanità pubblica, della medicina legale, della medicina del lavoro e della medicina sportiva, preventiva e sociale

sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica
autorizzazioni sanitarie
alimenti e cosmetici
pubblicità e professioni sanitarie
tossicodipendenza ed alcolismo
coordinamento delle unità sanitarie locali nei predetti settori
accertamento delle invalidità civili

24. SERVIZIO SOCIALE**24.1. Ufficio famiglia, donna e gioventù**

programmazione, indirizzo coordinamento e controllo degli interventi e dei servizi specialistici nei settori famiglia, donna, gioventù, devianza sociale

aggiornamento professionale del personale e del volontariato per i servizi sopraindicati

interventi per le pari opportunità della donna

gestione dei servizi e delle strutture provinciali nel settore dell'assistenza sociale per minori

contributi ad istituzioni pubbliche e private

24.2. Ufficio anziani e distretti sociali

attuazione dei distretti sociali ed integrazione con i distretti sanitari

programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi nel distretto sociale nonché degli interventi e dei servizi per anziani
educazione sociale e prevenzione

registro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali; indicatori di costo e controlling acquisti per gli enti gestori dei servizi sociali

contributi ad istituzioni pubbliche e private

immigrazione

24.3 Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili

programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e servizi specialistici nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza

aggiornamento professionale del personale e del volontariato dei servizi nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza

contributi ad istituzioni pubbliche e private

pensioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili

asseggni integrativi e indennità speciali per ciechi civili

indennità di comunicazione per sordomuti

24.4. Ufficio previdenza sociale integrativa

previdenza integrativa a favore di casalinghe, operai stagionali e contadini

pensioni per persone casalinghe

albo provinciale delle persone casalinghe

contributi sull'assicurazione previdenziale volontaria e sui versamenti previdenziali

indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nella lista provinciale di mobilità

25. EDILIZIA ABITATIVA**25.1. Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata**

elaborazione dei piani di intervento nei settori dell'edilizia agevolata

gestione dei fondi per l'edilizia abitativa agevolata

segreteria del comitato per l'edilizia residenziale e della commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica

vigilanza sull'istituto per l'edilizia abitativa agevolata

25.2. Ufficio promozione dell'edilizia agevolata

consulenza ed informazione sull'edilizia abitativa agevolata
esame delle domande di sovvenzione per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per uso proprio

esame delle comunicazioni per l'occupazione di abitazioni sovvenzionate con contributi provinciali

25.3. Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata

esame della documentazione tecnica allegata alle domande di contributo, controllo degli stati di avanzamento dei lavori e collaudo recupero convenzionato di abitazioni

dichiarazioni di inabitabilità

25.4. Ufficio acquisizione aree edificabili

riordinamento fondiario nelle zone di espansione
finanziamento dell'acquisto e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata

assegnazioni di terreni nelle zone di espansione ed erogazione di agevolazioni per l'acquisto degli stessi

finanziamento dell'acquisto da parte dei comuni e dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata di immobili suscettibili di recupero

26. PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE**26.1. Ufficio prevenzione incendi**

vigilanza tecnica su tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi e sugli impianti termici

consulenza, informazione e formazione

accertamenti in casi di incendi

registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici

26.2. Servizio antincendi

corpo permanente dei vigili del fuoco

cassa provinciale antincendi

piani di intervento per strutture soggette a particolare tutela e squadre antincendio aziendali

pareri tecnici per la costruzione di acquedotti

adempimenti relativi ai veicoli e ai conducenti dei corpi dei vigili del fuoco previsti dal codice della strada

rischi di incidenti rilevanti

26.3. Ufficio protezione civile

programma e piano provinciale di protezione civile

previsione, prevenzione, pronto soccorso e ripristino in caso di calamità

coordinamento dell'attività di protezione civile dei comuni, delle organizzazioni di volontariato e di altri centri operativi

manutenzione ed ampliamento della rete provinciale radiocomunicazioni

gestione del servizio provinciale radiocomunicazioni, della centrale provinciale di emergenza, della centrale di informazione del centro operativo provinciale e della centrale viabilità

consulenza, informazione e divulgazione

27. URBANISTICA**27.1. Ufficio coordinamento territoriale**

elaborazione e aggiornamento dei vincoli urbanistici del LEROP
modifiche d'ufficio dei piani urbanistici comunali

piani di attuazione per zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale

elaborazione di modelli pianificatori

cartografia provinciale

albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione urbanistica

coordinamento nelle postazioni di emittenti radiotelevisive

27.2. Ufficio urbanistica est

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco e Valle Isarco

consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni
vigilanza sull'attività edilizia

esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi

adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici

27.3. Ufficio urbanistica sud

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina e Salto-Sciliar

consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni
vigilanza sull'attività edilizia

esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi

adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici

27.4. Ufficio urbanistica ovest

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Val Venosta e del Burgraviato

consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni
vigilanza sull'attività edilizia

esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi

adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici

28. TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA**28.1. Ufficio pianificazione paesaggistica**

pianificazione paesaggistica

vincoli paesaggistici

tutela del paesaggio

programmi e misure di incentivazione nonché provvidenze per la salvaguardia del paesaggio naturale e coltivato

perizie ecologiche

tutela della natura

tutela delle specie e dei biotopi

monumenti naturali e inventario dei biotopi

educazione alla tutela della natura

segreteria della 1^a commissione per la tutela del paesaggio

28.2. Ufficio tutela del paesaggio

consulenza paesaggistica

esami di progetti di interventi nel paesaggio

controllo degli interventi nel paesaggio

provvedimenti di ripristino

segreteria della 2^a commissione per la tutela del paesaggio

28.3. Ufficio parchi naturali

pianificazione e gestione dei parchi naturali

consorzio per l'amministrazione del parco nazionale dello Stelvio

segreteria dei comitati di gestione

zone di tutela paesaggistica

vigilanza e controllo

divulgazione ed informazione

28.4. Ufficio amministrativo tutela del paesaggio

affari amministrativi per la ripartizione tutela del paesaggio e della natura, ivi compresi l'erogazione di provvidenze ed incentivi nonché acquisti, lavori e servizi

ricorsi e sanzioni amministrative nel settore

segreteria del collegio per la tutela del paesaggio

albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione tutela del paesaggio

29. AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E LA TUTELA DEL LAVORO**29.1. Ufficio valutazione dell'impatto ambientale**

espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e della procedura di approvazione cumulativa

consulenza ed informazione

29.2. Ufficio aria e rumore

autorizzazioni, pareri e collaudi per emissioni in atmosfera, luoghi di lavoro, impianti termici e impianti ad ammoniaca

autorizzazioni e sorveglianza per il rumore

autorizzazione dei piani di lavoro per le bonifiche dell'amianto
autorizzazioni per l'utilizzo, il deposito ed il trasporto di gas tossici

sorveglianza di impianti termici

inquinamento da amianto

immissioni, elaborazione e aggiornamento del piano provinciale di allarme per lo smog e del piano provinciale dell'amianto

elaborazione di linee-guida, standards specifici e norme

formazione ed informazione

29.3. Laboratorio analisi aria e rumore

prelievi, misurazioni, analisi, collaudi, certificazioni, pareri e ricerca nei seguenti settori:

emissioni di impianti industriali e sistemi di depurazione

ambienti di vita e di lavoro

studi particolari sulla qualità dell'aria

combustibili, carburanti, particolari materiali edili e di arredamento, nonché amianto ed altre fibre tossiche

rumore, vibrazioni, microclima ed illuminazione in ambienti confinati ed aperti

analisi cromatografiche nei settori aria, acqua, suolo, alimenti, prodotti industriali e matrici biologiche

formazione ed informazione

29.4. Ufficio tutela acque

autorizzazioni, pareri, collaudi e sorveglianza nei settori dello smaltimento delle acque reflue, derivazioni d'acqua, miniere, cave e torbiere, serbatoi di sostanze inquinanti

programmi di finanziamento di impianti di smaltimento delle acque reflue

definizione di criteri per il calcolo delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione

catasto degli scarichi

elaborazione di linee guida e norme

elaborazione del piano provinciale di tutela delle acque

coordinamento del controllo della qualità delle acque superficiali e sotterranee e relativi atti amministrativi

provvedimenti di risanamento in caso di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee

formazione ed informazione

29.5. Laboratorio analisi acqua

prelievi, analisi, controlli, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali

rifiuti, terreni e impianti di smaltimento e trattamento rifiuti

fanghi di depurazione e composto, limitatamente ai parametri chimici

qualità acque superficiali

acque di piscina e balneazione

acqua ad uso potabile, da tavola, minerale, compresi il riconoscimento di acqua minerale, da effettuarsi di concerto con l'Unità sanitaria locale Centro-sud, e le analisi particolareggiate ai fini della etichettatura) ed impianti di trattamento

acqua di falda e per innevamento artificiale

analisi di metalli in matrici biologiche

29.6. Ufficio gestione rifiuti

elaborazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti

elaborazione di linee guida e norme

programmi di finanziamento di impianti di smaltimento

gestione del catasto rifiuti

autorizzazioni, pareri e collaudi di impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti

controlli e prelievi su attività di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti

interventi di bonifica di siti contaminati

formazione e informazione

29.7. Laboratorio analisi alimenti

analisi, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

alimenti e bevande, prodotti agrari e vini

cosmetici, prodotti per l'igiene personale e utensili

micotossine, fitofarmaci ed altre sostanze tossiche

residui di farmaci

sostanze stupefacenti

alimenti modificati geneticamente

29.8. Laboratorio di chimica fisica

prelievi, analisi, controlli, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

radiazioni ionizzanti - radioattività naturale ed artificiale

radiazioni non ionizzanti - campi elettromagnetici

gestione stazioni automatiche di misura e amministrazione dei relativi dati

attivazione del piano anti-smog e sistema di preallarme radioattivo

29.9. Laboratorio biologico

prelievi, analisi, controlli, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

biologia dei fanghi attivi

microbiologia di fanghi e compost

depositi ed effetti delle sostanze inquinanti e delle attività umane su organismi ed ambiente

riconoscimento di specie animali e vegetali

aerobiologia

deposizioni atmosferiche

biotossicologia

limnologia e risanamento di ambienti acquatici

qualità biologica delle acque superficiali

catasto acque correnti

qualità delle acque alla scaturigine

microbiologia degli alimenti e bevande, oggetti d'uso, cosmetici

microbiologia delle acque

29.10. Ufficio sicurezza del lavoro

infortuni sul lavoro

formazione e certificazione di esperti per determinati collaudi e verifiche di sicurezza a macchine, impianti ed apparecchi

informazione, consulenza ed emanazione di direttive in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

29.11. Ufficio tecnico della sicurezza

vigilanza sull'effettuazione delle verifiche periodiche su apparecchi ed impianti

vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, impianti ad ammoniaca e gas tossici

verifica tecnica periodica sugli apparecchi a pressione e generatori di vapore

ispezione di ascensori e montacarichi

esame progetto e collaudo di ascensori e montacarichi installati in edifici di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano o da questa utilizzati

immatricolazione di apparecchi di sollevamento marcati CE

prima verifica di installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione ed incendio

29.12. Ufficio amministrativo tutela dell'ambiente

affari amministrativi, fatturazione delle prestazioni a pagamento, ricorsi, sanzioni amministrative, incarichi, acquisti e programmazione finanziaria per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro

contributi, programmazione, finanziamenti di studi, progettazioni, acquisti e opere nel settore dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

30. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

30.1. Ufficio demanio idrico

amministrazione del demanio idrico provinciale: elaborazione di concessioni, capitolati, contratti, atti di sdemanializzazione e di alienazione

polizia idraulica

catasto idrico

30.2. Ufficio gestione risorse idriche

piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

concessioni di derivazione di acque pubbliche

piccole derivazioni a scopo idroelettrico e contributi

acqua potabile, zone di rispetto

acque minerali e termali

estrazione di acqua sotterranea

canoni a favore dei comuni rivieraschi

metanizzazione

30.3. Ufficio idrografico

rilevamento e documentazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo superficiale e sotterraneo

analisi, studi, consulenze e pareri idrologici

osservazione, bilanci di massa, catasto e cartografia dei ghiacciai

bollettino valanghe, catasto e cartografia delle valanghe

modellistica in campo idrometeorologico e nivologico

servizio metereologico

30.4. Ufficio sistemazione bacini montani est

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale di Val Pusteria e nei comuni di Rodengo e di Rio di Pusteria, inclusi gli interventi bioingegneristici

bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

pareri idraulici

30.5. Ufficio sistemazione bacini montani nord

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Alta Valle Isarco e Valle Isarco esclusi i comuni di Laion, Ponte Gardena, Rodengo e Rio di Pusteria e nei comuni di Merano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Verano, Meltina, San Genesio Atesino, Sarentino, Renon, Terlano e Bolzano, inclusi gli interventi bioingegneristici

bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

pareri idraulici

30.6. Ufficio sistemazione bacini montani sud

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Bassa Atesina, escluso il comune di Terlano, e nei comuni di Marleno, Cermes, Lana, S. Pancrazio, Ultimo, Nalles, Tesimo, Senale-S. Felice, Lauregno, Proves, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Tires, Fiè allo Sciliar, Castelrotto, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, Laion, Ponte Gardena, inclusi gli interventi bioingegneristici

bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

pareri idraulici

30.7. Ufficio sistemazione bacini montani ovest

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antivalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Val Venosta e nei comuni di Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Tirolo, Caines, Rifiano, Scena, S. Martino in Passiria, S. Leonardo in Passiria, Moso in Passiria, inclusi gli interventi bioingegneristici

bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

pareri idraulici

30.8. Ufficio amministrativo per la sistemazione dei bacini montani

stato giuridico e trattamento economico degli operai

contabilità dei lavori in economia

affari amministrativi dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

30.9. Ufficio risparmio energetico

provvidenze per il risparmio energetico e l'utilizzo razionale delle risorse energetiche tradizionali ed alternative

informazione e consulenza in materia di risparmio energetico

30.10. Ufficio elettrificazione

fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali e tariffe elettriche agevolate

compensi annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

finanziamento di progetti di elettrificazione rurale

esecuzione di lavori di elettrificazione in economia

autorizzazione ed esercizio di linee elettriche

30.11. Ufficio dighe

esame dei progetti, collaudo, vigilanza e controllo sulla manutenzione e sull'esercizio di dighe, sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi idrici artificiali

progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo dei bacini idrici di proprietà provinciale

pareri tecnici e consulenza ai comuni

catasto delle dighe e degli sbarramenti

31. AGRICOLTURA

31.1. Ufficio zootecnia

promozione dell'allevamento degli animali e di specie minori nonché della coltivazione di foraggi

contributi alle federazioni degli allevatori di razza per la gestione dei libri genealogici

promozione e coordinamento della fecondazione artificiale

promozione delle società mutue di assicurazione del bestiame sussidi ai centri del latte e alle latterie sociali

31.2. Ufficio frutti-viticultura

promozione della frutticoltura e viticoltura, dei seminativi e degli ortaggi, esclusa la coltivazione di foraggi, nonché delle relative strutture

interventi di mercato, rendicontazione e controllo

vigilanza sulla tenuta dell'albo dei vigneti

vivai frutticoli e viticoli

repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di prodotti agricoli

applicazione delle norme per vini DOC

rilascio dei patentini per l'acquisto di fitofarmaci

albo professionale dei giardinieri

albo delle aziende agricole biologiche

assicurazione antigrandine

servizio fitosanitario provinciale

controllo e certificazione dei prodotti sementieri

31.3. Ufficio proprietà coltivatrice

masi chiusi

sovvenzioni per l'acquisto di fondi rustici, di masi e per l'assunzione di masi chiusi

usi civici e comunità agrarie, vigilanza sui consorzi di bonifica e miglioramento fondiario

attività amministrativa del riordino fondiario

certificazione della qualifica di coltivatore diretto e agevolazioni fiscali nell'agricoltura

registro delle cooperative

pubblicazioni nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (BUSC)

31.4. Ufficio edilizia rurale

finanziamento di iniziative, compresi gli acquisti, per aziende agricole singole ed associate, esclusi i centri del latte e le latterie sociali

finanziamento, esame dei progetti, sorveglianza dei lavori del riordino fondiario, della viabilità aziendale, del miglioramento della viabilità rurale nonché dei lavori di costruzione di impianti di irrigazione e di condotti per l'acqua potabile

contributi a consorzi per la bonifica agraria

promozione dell'agriturismo e gestione dell'elenco delle aziende

31.5. Ufficio meccanizzazione agricola

promozione e consulenza per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli

assegnazione di carburanti a mezzo agevolato

schedario delle macchine agricole

31.6. Ufficio fondo di struttura CEE nell'agricoltura

verifica, coordinamento, rendicontazione dei contributi CEE nonché finanziamento della quota provinciale per:

miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

miglioramento della viabilità rurale, dei condotti di acqua potabile e delle infrastrutture di irrigazione

programmi di miglioramento per gli investimenti interaziendali

31.7. Ufficio servizi agrari

amministrazione e finanziamento dei prestiti di conduzione nell'agricoltura

segreteria della commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici

finanziamenti per il fondo di solidarietà e le misure di emergenza nonché per danni causati da avversità atmosferiche

sanzioni amministrative in materia agricola

attività istruttoria per le domande di contributi a carico del fondo di solidarietà nei casi di necessità e di danni causati da avversità atmosferiche nei comuni delle comunità comprensoriali Salto-Sciliar e Bolzano e nei comuni di Barbiano, Ponte Gardena, Laion, Appiano, Andriano, Terlano e Nalles

parco macchine della ripartizione agricoltura

31.8. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico

espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della Val Pusteria, delle seguenti funzioni:

consulenza tecnica nei settori infrastrutture e agricoltura montana

elaborazione dei protocolli di rilevamento e dei pareri dei colaudi per le domande per l'assegnazione di agevolazioni

esecuzione di stime di masi

attività istruttoria di domande di contributi a carico del fondo di solidarietà in casi di emergenza e di danni causati da avversità atmosferiche

funzioni delegate della ripartizione agricoltura

31.9. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone

espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Valle Isarco e Valle Isarco, esclusi i comuni di Barbiano, Ponte Gardena e Laion, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.10. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Silandro

espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della Val Venosta, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.11. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano

espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale Burgraviato, esclusi i comuni di Nalles, Proves e Lauregno, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.12. Servizio veterinario provinciale

indirizzo, coordinamento e vigilanza sui servizi veterinari operanti in Provincia

gestione della struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e dei relativi ricoveri

gestione del laboratorio per la profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e per le analisi dei prodotti di origine animale

tenuta dello schedario riguardante le profilassi

raccolta delle informazioni epidemiologiche

approvvigionamento delle U.U.S.S.L.L. di sieri, vaccini, prodotti diagnostici e terapeutici

aggiornamento tecnico veterinario

sanzioni amministrative in materia di veterinaria e igiene degli alimenti di origine animale, ivi compreso il latte

contributi ad associazioni per la protezione degli animali

rapporti con l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

32. FORESTE

32.1. Ufficio amministrazione forestale

contabilità ed economato

tutela del patrimonio forestale e difesa dagli incendi boschivi: indirizzi ed amministrazione

sanzioni amministrative in materia forestale

vincoli idrogeologici forestali: direttive e controllo

equipaggiamento del personale forestale ed acquisto di materiale

indirizzo e coordinamento sul rilascio di pareri forestali ed autorizzazioni

autorizzazioni e pareri

esame di progetti, amministrazione e collaudo dei lavori in economia e dei lavori di pronto intervento

vivai forestali e boschi da seme

formazione ed aggiornamento del personale forestale

segreteria del comitato forestale provinciale

collaborazione nella predisposizione del catasto delle valanghe

32.2. Ufficio pianificazione forestale

programmazione e pianificazione forestale

rilievi e pianificazione delle funzioni boschive

asestamento forestale

sistema informativo forestale

cartografia forestale, catasto ed inventario forestale

programmazione gestionale delle proprietà boschive e dei beni silvopastorali: piani di asestamento e scheda boschiva - controllo e collaudo

selvicoltura: direttive e controllo

rilievi topografici forestali

gestione dello schedario masi

alpicoltura: catasto delle malghe, piani di gestione e di esercizio dei pascoli

censimento delle malghe, delle piste da sci, della viabilità rurale e viabilità aziendale: direttive e gestione

32.3. Ufficio caccia e pesca

misure d'incentivazione

prescrizioni e pareri nel settore della caccia e pesca

sorveglianza e controllo nelle riserve di diritto e riserve private, nelle oasi di protezione faunistica, escluse quelle demaniali e nelle bande

sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

esami venatori, per guardiacaccia e pesca

rilascio licenze di pesca e concessioni di diritti di pesca

misure per la tutela del patrimonio faunistico omeotermo ed ittico

catasto delle acque da pesca

controllo sulla detenzione e il commercio di flora e fauna minacciate e loro derivati

comitato caccia, osservatorio scientifico, commissione d'appello e consiglio di pesca

controllo della detenzione di mammiferi selvatici pericolosi e rettili

rilevamento di ecosistemi per la fauna omeoterma ed ittica e di danni da selvaggina

32.4. Azienda provinciale foreste e demanio

gestione ed amministrazione del demanio forestale e delle relative pertinenze: elaborazione di concessioni, capitolati, contratti, atti di sdemanializzazione e alienazione

compiti di polizia forestale

prescrizioni e pareri riguardanti i vincoli idrogeologici forestali per il demanio forestale

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione in economia nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio gestito

coordinamento dell'attività delle stazioni forestali-demaniali

interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi

compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico

autorizzazioni al taglio e martellate

controllo e gestione venatoria nelle oasi di protezione faunistica demaniali

economato e contabilità

32.5. *Ispettorato forestale Bolzano I*

espletamento, nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena, delle seguenti funzioni:

compiti di polizia forestale

vigilanza e controllo nei settori della tutela del paesaggio e della tutela dell'ambiente

sorveglianza e controllo dei boschi privati e pubblici e delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale

prescrizioni e pareri riguardanti il vincolo idrogeologico-forestale

coordinamento delle attività delle stazioni forestali

progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori in economia diretta

gestione tecnica ed economica dei boschi pubblici e privati nonché descrizione boschiva

autorizzazioni al taglio e martellate

tutela boschiva: sorveglianza ed interventi

interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi

compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico

consulenza e compiti delegati della ripartizione riguardante l'incentivazione nei settori foreste, economia montana ed alpicoltura

32.6. *Ispettorato forestale Bolzano II*

espletamento, nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires, Nova Levante, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.7. *Ispettorato forestale Bressanone*

espletamento, nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturmo, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, S. Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.8. *Ispettorato forestale Brunico*

espletamento, nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, Terento, La Valle, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.9. *Ispettorato forestale Merano I*

espletamento, nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.10. *Ispettorato forestale Merano II*

espletamento, nei comuni di Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlungo, Nalles, Proves, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-S. Felice, Ultimo, Verano, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.11. *Ispettorato forestale Silandro*

espletamento, nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre, Castelbello-Ciardes, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.12. *Ispettorato forestale Vipiteno*

espletamento, nei comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno, delle funzioni elencate al numero 32.5.

32.13. *Ispettorato forestale Monguelfo*

espletamento, nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo, Valle di Casies, delle funzioni elencate al numero 32.5.

33. SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE

33.1. *Ufficio sperimentazione agraria*

sperimentazione, pareri, ricerca nei settori:

frutticoltura e viticoltura

foraggicoltura, colture arative e zootecnia

ortofloricoltura e colture alternative

conservazione frutta e ortaggi

enologia

silvicoltura

trattamenti con antiparassitari

controlli e interventi di lotta obbligatoria ai parassiti animali e vegetali

trattamenti fitosanitari

itticoltura

33.2. *Ufficio chimica agraria*

ricerche nei settori:

miglioramento della qualità di prodotti agricoli

problemi ambientali nel settore agricoltura e foreste

analisi chimiche ed esperimenti nei settori:

terreni, foglie, frutti, foraggi, vini e residui antiparassitari

prodotti impiegati in agricoltura (concimi, antiparassitari)

consulenza sull'impiego di concimi

programmazione ed analisi per l'utilizzo in agricoltura di fanghi, compost e prodotti da essi derivati

certificazione dei vini destinati all'esportazione e dei vini DOC

33.3. *Azienda Laimburg*

conduzione ed amministrazione della azienda agricola Laimburg e dei terreni agricoli di proprietà provinciale e delle relative pertinenze economato ed amministrazione finanziaria, predisposizione degli atti di acquisizione e di alienazione dei terreni prodotti

assunzione, trattamento economico e stato giuridico degli operai con contratto collettivo

finanziamento ed esecuzione di progetti e dei lavori di manutenzione alle strutture edilizie delle aziende

trasformazione dei prodotti agricoli

acquisto e vendita di prodotti agricoli e forestali, nonché di bestiame

34. INDUSTRIA

34.1. *Ufficio industria*

predisposizione di linee di sviluppo economico industriale

assegnazione delle aree produttive

promozione degli investimenti aziendali

finanziamento di studi e di manifestazioni di valorizzazione della produzione locale, nonché dei costi di assicurazione dei crediti all'esportazione

provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree produttive agevolazione di istituti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore dell'industria

34.2. *Ufficio innovazione industriale*

concessione di finanziamenti per gli investimenti industriali a basso impatto ambientale ed energetico

sostegni a progetti di ricerca e sviluppo nel campo della ricerca di base e applicata all'impresa industriale, dell'acquisizione di brevetti e di know how, di processi aziendali rivolti al miglioramento qualitativo dei prodotti nonché premi di specializzazione e di aggiornamento in favore di laureandi o laureati

promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

promozione della imprenditorialità giovanile e femminile e della formazione di nuove imprese

miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione

concessione di contributi rivolti a favorire la ricapitalizzazione delle imprese e la riduzione degli oneri finanziari

35. ARTIGIANATO

35.1. *Ufficio artigianato*

ordinamento dell'artigianato

ruolo degli artigiani qualificati ed elenco delle attività artigiane per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di specializzazione professionale o di maestro artigiano

incentivazioni degli investimenti e delle attività, compresi i programmi di incentivazione della CEE per il settore artigianato

assegnazione di aree alle imprese artigiane

provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree produttive mestieri girovaghi

ordinamento dei profili professionali delle attività artigiane

tipografie, fotografi, orafi e gioiellieri

35.2. *Ufficio apprendistato e maestro artigiano*

ordinamento dell'apprendistato

provvidenze a favore dell'apprendistato

vigilanza sull'addestramento in azienda

esame di fine apprendistato

formazione ed esame di maestro artigiano nonché esame di specializzazione professionale, aggiornamento professionale

36. COMMERCIO

36.1. *Ufficio commercio*

commercio e commercio ambulante

fiere e mercati

assegnazione di aree alle imprese commerciali nelle zone produttive di interesse provinciale

contributi per l'approntamento di zone commerciali di interesse comunale

nulla osta per grandi strutture di vendita

distributori di carburanti

apertura di sportelli bancari

marchi di tutela

incentivazione del commercio, incluse le manifestazioni fieristiche residue funzioni del soppresso comitato provinciale per i prezzi

37. TURISMO

37.1. *Ufficio ordinamento turismo*

ordinamento del turismo e degli esercizi pubblici, delle organizzazioni turistiche; rifugi alpini, uffici viaggio, professioni turistiche, ristori di campagna

elenco degli esercizi pubblici

guide alpine e sciatori, maestri di sci

piste da sci

studi ed indagini di mercato

37.2. *Ufficio provvidenze turistiche*

provvidenze per gli esercizi pubblici, compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e rifugi alpini

contributi per esercizi di affittacamere

provvidenze per le organizzazioni turistiche

contributi a favore del patrimonio alpinistico e delle associazioni di soccorso alpino

contributi per la realizzazione di attività e manifestazioni turistiche

37.3. *Ufficio promozione turistica*

programmazione e attuazione delle attività di marketing

concezione, produzione e programmazione dell'impiego del materiale pubblicitario

servizio stampa e assistenza dei mass-media

servizio informazioni

magazzino e servizio di diffusione del materiale pubblico

azienda speciale «Alto Adige Promozione Turismo»

38. TRAFFICO E TRASPORTI

38.1. *Ufficio traffico e trasporto merci*

comunicazioni e servizi di trasporto merci

traffico aereo

porti lacuali e navigazione interna

albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi

licenze per trasporto per conto terzi

licenze per trasporto per conto proprio

licenza comunitaria

ecopunti

38.2. *Ufficio trasporto locale di persone*

piano provinciale dei trasporti

piano annuale di intervento sul settore dei trasporti pubblici di persone

provvidenze per il trasporto locale di persone

concessioni per servizi di trasporto locale

determinazione e coordinamento degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto

acquisto e gestione di automezzi per servizi speciali di trasporto licenze di taxi e autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente

struttura, sviluppo e adeguamento della rete ferroviaria provinciale

organizzazione dei servizi speciali di trasporto di alunni, lavoratori ed altre categorie

contributi a favore dei lavoratori dipendenti

autolinee nazionali e internazionali

38.3. Ufficio trasporti funiviari

piano provinciale di rinnovo e di trasformazione degli impianti e delle loro caratteristiche tecnologiche di portata

esame di progetti, controllo, collaudo e sorveglianza tecnica di impianti di trasporto funiviario di persone e materiali

approvazione delle modalità d'esercizio inerenti alla sicurezza degli impianti

abilitazione degli agenti per funivia

gestione dell'impianto funiviario Bolzano - San Genesio

concessioni per impianti funiviari

provvidenze per il trasporto funiviario

38.4. Ufficio motorizzazione

immatricolazione di veicoli ed imbarcazioni

carte di circolazione e targhe

collaudo di veicoli non omologati

revisioni annuali e/o periodiche

agenzie di consulenza circolazione veicoli

controllo efficienza veicoli

sicurezza stradale

sicurezza degli impianti ferroviari

38.5. Ufficio patenti e abilitazioni di guida

esami di guida, patenti di guida, conversione di patenti militari ed estere

revisioni delle patenti di guida

certificati CAP, KE e ADR

esami degli insegnanti istruttori

attestati di capacità professionale per autotrasportatori

scuole guida

educazione stradale

39. AFFARI COMUNITARI**39.1. Ufficio per l'integrazione europea**

relazioni con gli organi ed uffici dell'Unione europea

coordinamento degli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari

predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi valutativi; armonizzazione degli stessi con programmi speciali

assistenza per le iniziative di recepimento delle norme comunitarie

notificazione dei provvedimenti di incentivazione

cooperazione transfrontaliera

collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative UE

Comitato delle regioni

tutela a livello europeo dei gruppi etnici

39.2. Ufficio di Bruxelles

trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici dell'Unione europea

supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze amministrative presso gli uffici suddetti

preparazione di incontri con autorità dell'unione europea

rapporti della amministrazione provinciale con l'Unione europea

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI**A) RIPARTIZIONE 20**

Scuole provinciali di formazione professionale in lingua tedesca e ladina:

1) Scuola professionale provinciale di Silandro

2) Scuola provinciale alberghiera «Kaiserhof» di Merano

3) Scuola professionale provinciale alberghiera «Savoy» di Merano

4) Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria «Dipl. Ing. Luis Zuegg» di Merano

5) Scuola professionale provinciale alberghiera ed alimentare «E. Hellenstainer» di Bressanone

6) Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria di Bolzano

7) Scuola professionale provinciale per il commercio e le arti grafiche «Johannes Gutenberg» di Bolzano

8) Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria «Chr. J. Tschuggmall» di Bressanone

9) Scuola professionale provinciale di Brunico

10) Scuola professionale provinciale per le professioni sociali di Bolzano

11) Scuola professionale provinciale per l'artigianato artistico Val Gardena

12) Scuola professionale provinciale Pianizza di Sopra di Caldaro

B) RIPARTIZIONE 21

Scuole provinciali di formazione professionale in lingua italiana:

1) Scuola provinciale per le professioni sociali «Luigi Einaudi» di Bolzano

2) Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi «Luigi Einaudi» di Bolzano

3) Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria «Luigi Einaudi» di Bolzano

4) Scuola professionale provinciale alberghiera «Cesare Ritz» di Merano

5) Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio «Guglielmo Marconi» di Merano

6) Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio «Enrico Mattei» di Bressanone

C) RIPARTIZIONE 22

Scuole professionali provinciali nel settore agricolo, forestale e di economia domestica:

1) Scuola professionale di economia domestica Corces e per l'agricoltura «Fürstenburg» con sede a Burgusio

2) Scuola professionale per la frutticoltura, viti- e orticoltura «Laimburg»

3) Scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica «Mair am Hof» di Teodone

4) Scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica «Salern»

5) Scuole professionali di economia domestica «Frankenberg» di Tesimo con sede a Tesimo

6) Scuole professionali Aslago di Bolzano e «Griesfeld» di Egna con sede a Bolzano

98R0900

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1998, n. 26.

Norme di attuazione dell'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'art. 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, disciplina il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale dipendente dai comuni, dai consorzi, dalle aziende speciali e dagli altri enti pubblici, già adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue e, in applicazione dell'art. 21, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, istituisce organismi di garanzia a tutela degli interessi degli utenti.

Art. 2.

Ricognizione del personale

1. Il personale soggetto al trasferimento ai gestori del servizio idrico integrato è quello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti di cui all'art. 1 e già adibito in modo prevalente ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36/1994 alla data del 31 dicembre 1992.

2. La ricognizione del personale di cui al comma 1, previa verifica con le organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata da ciascun ente e certificata dal legale rappresentante che trasmette apposito elenco suddiviso per livello o qualifica e profilo professionale al presidente della provincia responsabile del coordinamento dei comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale. Gli stessi enti, previa verifica con le organizzazioni sindacali di categoria, con separato elenco redatto con le stesse predette modalità, indicano il personale dipendente adibito ai predetti servizi idrici assunto o mobilitato dopo la data del 31 dicembre 1992.

3. Il personale dipendente dagli enti di cui all'art. 1 eventualmente assunto o assegnato ai predetti servizi in data successiva al 31 dicembre 1992 e fino alla data del 22 gennaio 1996, può essere trasferito presso gli enti gestori del servizio idrico integrato solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo ed in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra il presidente della provincia responsabile del coordinamento dei comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1996 e le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

Personale regionale

1. Il personale regionale proveniente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 addetto alla gestione degli acquedotti, degli impianti e delle altre opere di competenza regionale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 6/1996, è trasferito ai soggetti gestori del servizio idrico integrato con le forme e modalità previste dal presente articolo.

2. La ricognizione del personale di cui al comma 1, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata dalla giunta regionale con lo stesso criterio di cui al comma 2 dell'art. 2.

3. Il personale regionale non proveniente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno ed assegnato in via provvisoria alla gestione degli acquedotti, degli impianti e delle altre opere di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 1992, è trasferito presso gli enti gestori del servizio idrico integrato previa domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale regionale non proveniente dalla ex Cassa per il Mezzogiorno ed assegnato in via provvisoria alla gestione degli acquedotti di cui al comma 1 in data successiva al 31 dicembre 1992 e non oltre la data del 22 gennaio 1996, può chiedere di essere trasferito presso gli enti gestori del servizio idrico integrato solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo.

5. Al trasferimento del personale di cui al presente articolo ed all'individuazione del soggetto gestore provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto, tenendo conto dei seguenti criteri: residenza dei dipendenti, situazione familiare e anzianità di servizio.

Art. 4.

Trasferimento

1. Il presidente della giunta regionale, previa consultazione prevista dall'art. 7, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale elencato nelle certificazioni di cui all'art. 2, al soggetto gestore in relazione ai posti e alle qualifiche stabiliti nell'organico massimo definito dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico finanziario predisposto nei rispettivi ambiti territoriali ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994.

2. Il personale viene trasferito nel rispetto della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza.

3. Prioritariamente il trasferimento deve riguardare il personale dipendente dagli enti le cui gestioni non sono state salvaguardate in applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 6/1996 e per i quali è prevista la soppressione o la liquidazione.

4. Il personale di cui all'art. 2, comma 3 ed all'art. 3, comma 4, eventualmente in esubero rispetto agli organici massimi definiti per ciascun ambito territoriale, viene assorbito dagli enti di appartenenza nei limiti delle disponibilità delle rispettive piante organiche e nel rispetto delle procedure di legge e di quanto in materia previsto negli accordi collettivi riguardanti il comparto degli enti locali.

5. Non è soggetto a trasferimento il personale dipendente dai soggetti le cui gestioni sono salvaguardate in applicazione dell'art. 9, comma 4 della legge n. 36/1994 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 6/1996.

6. Il personale dipendente da soggetti gestori temporaneamente salvaguardati la cui salvaguardia non venisse confermata dopo il periodo provvisorio previsto nella convenzione di cooperazione stipulata dagli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale, è trasferito ai soggetti gestori dal servizio idrico integrato con le stesse modalità previste dagli articoli 2 e 4.

Art. 5.

Decorrenza dei trasferimenti

1. Il trasferimento del personale decorre dalla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, agli enti gestori del servizio.

Art. 6.

Trattamento economico normativo e di quiescenza del personale

1. Al personale trasferito viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi specifici di categoria cui il soggetto gestore è inserito.

2. Gli eventuali trattamenti economici normativi di miglior favore previsti dai contratti collettivi di lavoro vigenti presso l'ente di appartenenza del personale trasferito alla data del trasferimento, sono mantenuti «ad personam» e riassorbiti con le modalità da definirsi con le organizzazioni sindacali di categoria.

3. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, consorzi e aziende speciali a società private e costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile in conformità di quanto disposto dall'art. 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Il personale trasferito ai sensi del comma 3 ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ente di appartenenza. La relativa domanda da parte degli interessati deve essere inoltrata alle casse pensioni degli istituti di previdenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il trattamento premio fine servizio è regolato secondo le norme in vigore presso l'ente di provenienza fino alla data del trasferimento presso l'ente gestore del servizio idrico e secondo la normativa in vigore presso l'ente di destinazione dalla data di cui all'art. 5.

Art. 7.

Relazioni sindacali - Contrattazione

1. Le relazioni sindacali sono regolate dalle normative di legge e contrattuali vigenti.

2. Gli enti cui appartiene il personale da trasferire informano le organizzazioni sindacali territoriali e di categoria sullo stato dei provvedimenti di trasferimento e su qualunque altro provvedimento che possa interessare il personale.

3. Il trasferimento del personale, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, avviene il più possibile in ambito territoriale e nel rispetto delle esigenze di natura familiare e abitativa e dell'anzianità di servizio.

4. Per il personale trasferito da aziende o consorzi che insistono su più ambiti territoriali ottimali, il personale viene collocato nell'ambito della sua residenza lavorativa.

Art. 8.

Garante regionale del servizio idrico integrato

1. Allo scopo di promuovere ogni possibile iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato organizzato in attuazione della legge regionale n. 6/1996, nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge n. 36/1994, è istituita la figura del garante regionale del servizio idrico integrato di seguito denominato «garante».

2. Il garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, attività di analisi e valutazione della qualità dei servizi forniti negli ambiti territoriali ottimali, formula proposte ed assume iniziative a tutela e garanzia degli interessi degli utenti ed in particolare:

a) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il controllo delle politiche tariffarie praticate;

b) esprime valutazioni in ordine alle problematiche attinenti al servizio idrico integrato su richiesta della Regione, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici, delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;

c) redige, sulla base dell'analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato nella regione Lazio, di seguito denominato «rapporto».

3. Il rapporto di cui al comma 2, effettua il raffronto delle gestioni, valuta i servizi resi e le tariffe praticate, individua le situazioni di criticità, di irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela degli utenti, formula proposte, anche alla luce delle esperienze maturate su scala nazionale ed internazionale per il miglioramento delle gestioni, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti.

4. Il rapporto è trasmesso, a cura della giunta regionale, a tutti i soggetti interessati alla gestione del servizio integrato ed è pubblicato integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

5. Il garante opera in stretto raccordo con le strutture regionali, con la consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche costituita in base alla legge regionale n. 6/1996, di cui è membro di

diritto, e con le segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali; coopera, inoltre, con il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito presso il Ministero dei lavori pubblici in base all'art. 21 della legge n. 36/1994.

6. Il garante ha sede presso l'assessorato opere, reti di servizi e mobilità e per l'espletamento dei propri compiti, si avvale di una struttura di segreteria e dell'osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche costituito nell'ambito dell'assessorato stesso ai sensi dell'art. 12.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti il garante è coadiuvato:

a) dal consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali in base alle convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi della legge regionale n. 6/1996;

b) dalla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'art. 10.

8. Il garante può richiedere alle strutture di ambito ed ai soggetti gestori dei servizi idrici informazioni e documenti sulle loro attività ed accedere ai loro sistemi informativi.

9. Il garante è nominato dal presidente della giunta regionale sulla base di criteri di professionalità e competenza, dura in carica cinque anni, e non può essere riconfermato. Ad esso è attribuito un compenso determinato in analogia a quello spettante ai membri del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito presso il Ministero dei lavori pubblici in base all'art. 21 della legge n. 36/1994.

10. Il garante presta la propria attività a tempo pieno e qualora sia scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo. A pena di decadenza non può svolgere alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali e dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

11. Il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione della struttura di segreteria.

Art. 9.

Consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative

1. Il consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali coadiuva il garante nello svolgimento dei propri compiti.

2. Il consiglio è presieduto dal garante ed è convocato con cadenza almeno trimestrale. E fatto obbligo ai responsabili delle segreterie tecnico-operative di parteciparvi; i contratti che disciplinano il rapporto di lavoro dei suddetti responsabili prevedono tale obbligo e penali in caso di ingiustificata assenza.

3. Il consiglio in particolare:

a) opera un reciproco scambio di informazione e di esperienze nelle attività delle segreterie tecnico-operative e nelle problematiche dei relativi ambiti ottimali;

b) analizza i risultati delle gestioni sulla base di indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e delle politiche tariffarie praticate;

c) confronta le metodologie di controllo sulla qualità del servizio idrico nonché di vigilanza sul rispetto delle convenzioni di gestione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

d) verifica l'efficacia delle procedure per l'aggiornamento dei piani e dei programmi di intervento e per la loro attuazione.

Art. 10.

Consulta degli utenti e dei consumatori

1. La consulta degli utenti e dei consumatori è composta dai rappresentanti delle formazioni associative degli utenti riconosciute dal comitato regionale utenti e consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 ed è presieduta dal garante di cui all'art. 9.

2. La consulta acquisisce le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; promuove iniziative per la trasparenza e la semplicità nell'accesso ai servizi stessi; raccoglie informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio ed alle tariffe applicate; formula proposte agli organismi di gestione e di controllo del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali per la migliore tutela e garanzia degli utenti.

3. La consulta è convocata dal presidente con cadenza almeno trimestrale ovvero su richiesta di almeno un terzo delle formazioni associative rappresentate.

4. Il presidente nomina tra i componenti della consulta il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed il segretario che ha il compito di redigere i verbali.

5. I verbali delle riunioni della consulta sono inviati entro dieci giorni al comitato regionale utenti e consumatori di cui alla legge regionale n. 44 del 1992.

6. Ai componenti della consulta compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della consulta stessa che viene determinato nell'importo di L. 200.000.

Art. 11.

Iniziativa a garanzia e tutela degli utenti negli ambiti territoriali ottimali

1. Nei singoli ambiti territoriali ottimali vengono istituiti dalle province che svolgono le funzioni di coordinamento d'ambito appositi organismi di tutela degli utenti e dei consumatori.

2. Gli organismi di cui al comma 1 esaminano e verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti.

3. Gli stessi organismi forniscono, inoltre, alla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'art. 10 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

Art. 12.

Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche

1. La giunta regionale costituisce nell'ambito delle strutture dell'assessorato opere, reti di servizi e mobilità l'osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche di seguito denominato «osservatorio».

2. L'osservatorio, anche su richiesta del garante, cura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, contrattuali e finanziari connessi alla gestione del servizio idrico integrato, ai modelli di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi e degli impianti, ai livelli di servizio erogati, alle tariffe applicate, ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.

3. L'osservatorio regola ed assicura l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

4. Le segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati e le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai sistemi informativi.

Art. 13.

Borse di studio e di ricerca

1. Per lo svolgimento dell'attività dell'osservatorio possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca.

2. Le borse di studio e di ricerca possono essere assegnate a laureati in ingegneria, informatica o economia e commercio da non oltre tre anni dalla data di istituzione delle borse stesse.

3. Le borse di studio e di ricerca hanno durata rispettivamente annuale e triennale, non sono rinnovabili e sono incompatibili con altre forme di lavoro dipendente.

4. Il numero delle borse di studio e di ricerca, le procedure ed i requisiti di assegnazione sono stabilite dalla giunta regionale in base alle necessità di studio ed elaborazione connesse ai compiti dell'osservatorio.

5. L'importo delle borse di studio e di ricerca è commisurato al trattamento economico fondamentale dei dipendenti regionali di settima qualifica funzionale.

6. I titolari delle borse di studio e di ricerca svolgono la loro attività nell'ambito dell'osservatorio per la realizzazione di singoli progetti.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il personale trasferito viene inserito nell'organico dell'ente gestore secondo un rapporto di equipollenza e corrispondenza di mansioni, concordato con le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 15.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per quanto riguarda le indennità del garante e i compensi e le indennità dei membri della consulta regionale degli utenti e dei consumatori, si provvede mediante l'utilizzo dei fondi iscritti nel cap. 11421 del bilancio regionale 1998; mentre per quanto riguarda le attività del garante, degli organismi di garanzia e dell'osservatorio regionale, nonché quelle per studi, ivi compresi gli oneri relativi alle borse di studio e di ricerca, per la spesa prevista in complessive L. 100.000.000, sono istituiti per l'anno 1998 i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 11478 - «Spesa di funzionamento degli organi di garanzia per il servizio idrico integrato», per L. 50.000.000;

Cap. 11479 - «Spese per l'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche», per L. 50.000.000.

2. La copertura finanziaria del predetto importo di lire 100.000.000 è assicurata mediante l'utilizzazione, di pari importo, degli stanziamenti in termini di competenza e cassa, iscritto al capitolo 11446 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 luglio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1998.

98R0856

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1998, n. 27.

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2
al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nella regione in coerenza con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e definisce, altresì, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni nonché della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, le funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, così come definiti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La disciplina prevista per i rifiuti urbani dalla presente legge, si estende ai rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo quanto previsto dai regolamenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

Art. 3.

Principi

1. La Regione, le province e i comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi:

a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, preferibilmente mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai più bassi livelli le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;

b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;

c) promuovere il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;

d) favorire la raccolta differenziata;

e) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;

f) adottare modalità e criteri per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;

g) favorire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi;

h) favorire lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati;

i) perseguire l'obiettivo della regionalizzazione dell'intera gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti locali;

l) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.

Art. 4.

Funzioni amministrative della Regione

1. Competono alla Regione:

a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

c) l'adozione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare;

d) l'adozione delle linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti nonché l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione;

e) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti che siano comprese nel territorio di più comuni e l'autorizzazione dei interventi da essi previsti;

f) l'adozione del regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani ai fini della redazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera C);

g) l'approvazione dei progetti degli impianti rientranti nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1988, n. 204, dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e le relative autorizzazioni alla realizzazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei citati rifiuti e di recupero degli stessi, qualora non siano individuati ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 22/1997;

h) l'approvazione dei progetti di discariche, con esclusione di quelle di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attività di smaltimento;

i) l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonché alla frantumazione degli inerti, secondo le modalità di cui all'art. 15;

l) le attività in materia di spedizione transfrontaliere di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993;

m) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione;

n) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.

2. Salve diverse disposizioni contenute nella presente legge, i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono adottati dai competenti organi regionali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni sulla organizzazione regionale.

Art. 5.

Funzioni amministrative delle province

1. Sono attribuite alle province:

a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'art. 12;

c) l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, ed il controllo e la verifica degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle relative disposizioni, previste di cui al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo n. 22/1997, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera d);

d) la certificazione dell'avvenuto completamento degli interventi previsti nei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti;

e) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'art. 20, nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure stesse.

2. Sono delegate alle province:

a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'art. 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;

b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a);

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'art. 6, comma 2, lettera c) e dall'art. 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

3. Le province provvedono, altresì, all'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine di delineare la situazione quali-quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché dei piani provinciali.

Art. 6.

Funzioni amministrative dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni:

a) l'attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22/1997, compresa la eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata;

b) l'adozione dei regolamenti per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del regolamento-tipo di cui all'art. 4, comma 1, lettera f);

c) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti ricadenti nel proprio territorio, e l'autorizzazione degli interventi da essi previsti;

d) l'attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50 del decreto legislativo n. 22/1997 per l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti.

2. Sono delegate ai comuni:

a) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;

b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

3. I comuni possono delegare o subdelegare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, le funzioni di cui ai commi precedenti, alle comunità montane.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E ATTUAZIONE DEI PIANI

Art. 1.

Programmazione regionale

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale n. 17/1986.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'art. 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare:

a) l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale definito dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi;

c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati;

d) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire;

e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento;

g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime;

i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia;

l) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 4, del decreto legislativo n. 99/1992;

m) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste;

n) la propria durata.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è adeguato secondo le modalità di cui all'art. 17, della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti può essere approvato ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.

6. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, di seguito denominato piano regionale per la bonifica, che viene approvato ed adeguato contestualmente ad esso.

7. Il piano regionale per la bonifica, sulla base dei dati acquisiti in relazione all'anagrafe delle aree da bonificare di cui all'art. 9 prevede:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione delle aree da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- d) la stima degli oneri finanziari
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Art. 8.

Linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti

1. La giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione, le linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti, definendo i contenuti essenziali dei progetti stessi.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la giunta regionale provvede anche all'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica o di messa in sicurezza non sottoposte ad approvazione.

3. Le linee-guida sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR).

Art. 9.

Anagrafi regionali

1. La giunta regionale istituisce:

a) l'anagrafe delle aree inquinate dai rifiuti, in cui sono individuati siti da bonificare, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, ai fini della elaborazione del piano regionale per la bonifica;

b) l'anagrafe delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base delle indicazioni contenute nei piani provinciali;

c) l'anagrafe delle discariche e degli impianti di incenerimento non destinati al recupero di energia, in cui sono registrati i dati necessari per l'accertamento del tributo speciale di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 28, sulla base delle comunicazioni che le province ed i comuni devono inviare alla Regione relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2.

2. Le anagrafi di cui al comma 1 sono tenute ed aggiornate dalla struttura regionale preposta al sistema informativo regionale per l'ambiente, che cura la pubblicazione periodica dei relativi elenchi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani

1. La giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991, approva, con propria deliberazione, un regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'elaborazione, da parte dei comuni, dei relativi regolamenti comunali.

2. Il regolamento-tipo, che è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, prevede, tra l'altro, disposizioni per:

- a) assicurare la tutela igienico-sanitaria e la protezione dell'ambiente;
- b) disciplinare il conferimento, la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti urbani in modo da garantire, oltre al recupero degli stessi, una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, separando i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

e) disciplinare l'esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;

f) assimilare per qualità e quantità rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dallo Stato.

Art. 11.

Piani provinciali

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul *Bollettino ufficiale* della Regione, le province adottano, secondo le modalità di cui all'art. 16, della legge regionale n. 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi:

a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti;

b) le modalità e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclaggio ed utilizzo ai fini del recupero della materia prima e del recupero di energia;

c) l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), nonché delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

d) l'eventuale individuazione di sotto-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, qualora ricorrano esigenze di carattere tecnico, all'interno degli ambiti territoriali ottimali, tali da assicurare un'unitaria ed adeguata dimensione gestionale;

e) la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e per la realizzazione dei relativi impianti;

f) la propria durata.

3. I piani provinciali, adottati ai sensi dei commi precedenti, sono sottoposti a verifica di conformità da parte della giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente. Nel caso in cui il piano provinciale contenga elementi di difformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la giunta regionale lo rinvia alla provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la provincia deve provvedere all'adeguamento del piano provinciale alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente. Qualora la giunta regionale ritenga che le difformità siano valutabili positivamente, trasmette il piano provinciale al consiglio regionale che lo approva. Tale approvazione ha efficacia di variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. I piani provinciali, che possono essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15, comma 2, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione.

Art. 12.

Modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione.

2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro:

a) le finalità;

b) la durata;

c) le modalità di coordinamento da parte della provincia;

d) le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 3;

e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, può attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 24, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.

3. È istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali.

Art. 13.

Poteri sostitutivi della Regione

1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o delegate dalla presente legge, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di esercizio in violazione delle leggi, degli indirizzi e delle direttive regionali, il potere sostitutivo è esercitato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

Art. 14.

Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche

1. La Regione e la Provincia competenti all'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, sulla base delle direttive contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera i), indicano, con apposite deliberazioni, i criteri tecnici che devono essere tenuti presenti in sede di valutazione e di approvazione dei progetti stessi.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15.

Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche

1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le discariche di cui all'art. 4, comma 1, lettere g) ed h), e all'art. 5, comma 2, lettera a), ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione ed alla Provincia competente per territorio, corredata dal relativo progetto, a seguito della pubblicazione dei criteri tecnici emanati ai sensi dell'art. 14.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) indicazione del sito dell'impianto o della discarica in conformità alle previsioni del piano provinciale;

b) studio geologico, pedologico e idrogeologico relativo al sito;

c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1996, n. 210, anche quando non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;

d) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica;

e) capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

f) relazione economica e contabile contenente l'analisi dei costi.

3. Il procedimento relativo all'approvazione dei progetti di cui al comma 2, ha inizio d'ufficio decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dei criteri tecnici previsti dall'art. 14.

4. La Regione o la Provincia, secondo le rispettive competenze, convocano, entro trenta giorni dall'inizio del procedimento di cui al comma 3, un'apposita conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti.

5. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati ed i membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono, in tale sede, collegialmente il proprio parere. Alla conferenza convocata dalla provincia partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede.

6. Alle conferenze previste dal comma 5 possono essere invitati a partecipare anche i richiedenti l'autorizzazione o loro rappresentanti, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

7. La conferenza procede alla valutazione del progetto entro novanta giorni dalla sua convocazione tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'art. 14. Qualora il progetto rientri tra quelli sottoposti a valutazione di impatto ambientale, il termine rimane sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale.

8. La Regione o la Provincia, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza e sulla base delle stesse, approvano il progetto ed autorizzano la realizzazione dell'impianto o della discarica. L'approvazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali. L'approvazione comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

9. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessità di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 8 è effettuata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modifica o integrazione ai piani provinciali.

10. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997.

11. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), presentano apposita domanda al comune competente per territorio, corredata dal relativo progetto.

12. Il progetto di cui al comma 11 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) indicazione del sito dell'impianto;

b) studio geologico ed idrogeologico relativo al sito;

c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, anche quando non sia richiesta la VIA, contenente l'analisi del rischio che l'impianto o la discarica possono provocare a seguito di eventi sfavorevoli;

d) capacità e modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

13. Per la valutazione del progetto di cui al comma 11, il comune convoca un'apposita conferenza, cui partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali, coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede, ed approva il progetto secondo le modalità e con gli effetti previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

14. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti o le discariche esistenti aumentino, in misura del dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti o delle discariche rispetto all'autorizzazione rilasciata.

15. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero previsto dall'art. 16. In tal caso gli enti indicati dai commi 1 e 13 autorizzano le attività di smaltimento e di recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica, con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica.

16. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto o la discarica sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione degli stessi.

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, autorizzano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

2. L'autorizzazione è concessa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato. Essa dura cinque anni ed indica in particolare:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;
- c) le precauzioni per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;
- f) gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e del ripristino del sito;
- g) le garanzie finanziarie.

Art. 17.

Adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti

1. Chiunque abbia contaminato, anche accidentalmente, i suoli e le acque superficiali e sotterranee è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine:

- a) deve notificare entro quarantotto ore alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, la situazione di inquinamento;
- b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competente, gli interventi adottati per non aggravare la situazione di inquinamento e contenerne gli effetti;
- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento deve presentare il progetto di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e degli impianti, predisposto sulla base delle linee-guida di cui all'art. 8, alla Regione e al comune.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), la Regione o il comune, secondo le rispettive competenze indicate all'art. 4, comma 1, lettera e), e all'art. 6, comma 1, lettera c), convocano una conferenza di servizi. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano, tra gli altri, i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, i membri del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata i quali esprimono, in tale sede, collegialmente, il loro parere. Alla conferenza convocata dal comune partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale n. 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il loro parere in tale sede.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alla valutazione del progetto ed alla trasmissione delle proprie conclusioni alla Regione o al comune, che, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approvano il progetto ed autorizzano la realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza da esso previsti.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili, attraverso l'uso delle migliori tecnologie a costi adeguati, i limiti di accettabilità richiesti, può contenere prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo, nonché all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, l'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

6. Il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

7. Qualora i responsabili della contaminazione non provvedano, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza sono realizzati d'ufficio, dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18.

Approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di ricerca e di sperimentazione

1. La Regione approva il progetto e autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione secondo le modalità di cui agli articoli 15 e 16, in quanto applicabili, localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai piani provinciali.

2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione delle attività di cui al comma 1 sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
- b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a cinque tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni che devono, però, essere limitate alla durata prestabilita delle prove stesse.

3. La durata dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che non può eccedere comunque i due anni, concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti, da effettuarsi da parte della Regione, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale n. 74/1991, sulla base di apposito studio di impatto ambientale.

Art. 19.

Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani

1. Le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani, soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, sono autorizzate dalla provincia competente per territorio, su richiesta dei comuni interessati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa approvazione da parte della provincia di un progetto. L'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nei casi in cui non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, le stazioni di trasferimento sono attivate previa comunicazione alla provincia competente per territorio.

Art. 20.

*Procedure semplificate
per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti*

1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti o autosmaltimento e di recupero, disciplinato dal Titolo I, Capo V del decreto legislativo n. 22/1997, è subordinato a semplice comunicazione di inizio di attività, a condizione che siano rispettate le norme tecniche previste dall'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 22/1997. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, è inviata dall'interessato alla provincia territorialmente competente ed è rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengano modifiche sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero.

2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione ed accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di accertata insussistenza degli stessi, la provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, entro il termine fissato dalla provincia, a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

*Interventi regionali
per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani*

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi.

2. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. La Regione può, altresì, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, previsto dalla legge regionale n. 74/1991, approvare convenzioni-tipo, sulla base delle quali gli enti locali interessati si convenzionano con i consorzi nazionali obbligatori e con imprese singole o associate.

Art. 22.

Utilizzo di materiali riciclati

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997 l'amministrazione regionale copre il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso. Tale disposizione si applica anche alle amministrazioni degli enti dipendenti dalla Regione nonché degli enti locali.

2. La Regione, nella realizzazione di lavori ed opere pubblici di interesse regionale, promuove l'utilizzazione di materiali riciclati per una quota pari almeno al quindici per cento.

3. La Regione promuove ed incentiva l'adozione del sistema a rendere con cauzione per liquidi alimentari, con particolare riferimento ad aziende produttrici di latte ed acque minerali con stabilimenti nel territorio regionale. La Regione incentiva la sostituzione totale o parziale di contenitori monouso con contenitori riutilizzabili soggetti a cauzione.

4. Gli enti locali possono adottare provvedimenti per:

a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta per cento di composti di qualità ricavato da frazione umida derivante da raccolta separata di rifiuti;

b) destinare una quota pari almeno al quaranta per cento della spesa per arredi di giardini pubblici, all'acquisto di articoli prodotti con materiali plastici riciclati;

c) prevedere nei capitolati di appalto per mense scolastiche clausole di preferenza per le ditte che non facciano uso di stoviglie monouso.

Art. 23.

*Promozione dell'educazione e formazione professionale
in materia ambientale e delle attività di volontariato*

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche, nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove l'educazione e la formazione professionale in materia ambientale, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti.

2. La Regione, inoltre, promuove ed incentiva, tramite le province, le attività di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata, la pulizia dai rifiuti di boschi, di aree lungo i corsi d'acqua e i litorali e di aree di particolare rilevanza ambientale. Tali attività possono essere disciplinate da apposite convenzioni, stipulate con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale n. 29/1993, nonché con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Art. 24.

*Finanziamento degli impianti e delle attività
di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione*

1. Le spese relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione ed alla realizzazione di varianti sostanziali degli stessi, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, sono a carico degli enti pubblici e dei soggetti privati destinatari delle autorizzazioni.

2. La Regione contribuisce al finanziamento delle iniziative di comuni e province per la raccolta differenziata dei rifiuti ed incentiva, altresì, le attività di raccolta differenziata promosse da cooperative e da piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi per un periodo non superiore a cinque anni dalla loro costituzione.

3. Agli oneri concernenti i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 2 si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti, di volta in volta, nei bilanci regionali di previsione.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le leggi regionali 22 maggio 1995, n. 38, 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n. 19, sono abrogate.

2. La disposizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge regionale n. 38/1995, resta in vigore fino al completamento degli interventi ivi previsti e per i quali siano già stati avviati i relativi procedimenti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali

1. Entro il termine di cui all'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, la giunta regionale, avvalendosi anche delle linee-guida per l'elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti

approvate con deliberazione del consiglio regionale 11 marzo 1996, n. 96 e della prima annualità del programma triennale di interventi per i rifiuti urbani di cui alla deliberazione del consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 353, adotta lo schema del primo piano regionale di gestione dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7.

2. A seguito della pubblicazione del piano di cui al comma 1, le province adottano i piani provinciali o adeguano quelli di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 27.

Efficacia dei piani esistenti

1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 26 e fino alla pubblicazione dei conseguenti piani provinciali producono i loro effetti:

a) la prima annualità del programma di cui alla delibera del consiglio regionale n. 353/1997 e le linee guida per la elaborazione dei piani provinciali di smaltimento dei rifiuti di cui alla delibera del consiglio regionale n. 96/1996;

b) i piani provinciali adottati dalle province, alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 38/1995, previa verifica di conformità di cui all'art. 11 alle linee-guida indicate alla lettera a) e nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 28.

Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche

1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, i soggetti interessati presentano alla Regione o alla Provincia territorialmente competente qualora sia intervenuta la verifica di conformità dei piani provinciali di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), apposita domanda per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche, corredata dal relativo progetto.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro i seguenti elementi:

a) l'esatta ubicazione e delimitazione dell'impianto o della discarica;

b) la descrizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e paesaggistiche del terreno;

c) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto o della discarica;

d) la capacità e le modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

e) la relazione economica e contabile, contenente l'analisi dei costi;

f) le modalità di captazione e depurazione del percolato.

3. La Regione o la Provincia, per l'approvazione dei progetti degli impianti e delle discariche di cui al comma 1, convocano la conferenza prevista dall'art. 15 secondo le procedure e con gli effetti ivi previsti.

4. Qualora insorgano eccezionali esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, al soddisfacimento dei bisogni di smaltimento e di recupero ed alle innovazioni tecnologiche che comportino la necessità di modificazioni o integrazioni dei piani provinciali, l'approvazione di cui al comma 3 è effettuata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Tale approvazione costituisce modificazione o integrazione ai piani provinciali.

5. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto stesso.

6. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio a seguito delle quali gli impianti aumentino, in misura del dieci per cento, la

capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata.

7. Unitamente alla domanda di cui al comma 1, può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero di cui all'art. 29. In tal caso gli enti di cui al comma 1 autorizzano le attività di smaltimento e recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica.

8. Per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), e per l'autorizzazione all'esercizio delle relative attività, si applicano, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Qualora dette procedure siano già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, le stesse vengono definite ai sensi della legge regionale n. 38/1995.

Art. 29.

Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche

1. La Regione o la Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche di cui all'art. 28, con le modalità indicate nell'art. 16.

2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione, da parte dei soggetti gestori degli impianti e delle discariche, di idonee garanzie fidejussorie.

Art. 30.

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e discariche in esercizio

1. Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori, indicati nella prima annualità del programma di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), o nei piani provinciali di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), sono autorizzati dalla Regione o dalla Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, con le modalità fissate dagli articoli 28 e 29, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte dei gestori delle stesse.

2. In sede di autorizzazione la Regione o la Provincia possono imporre, ove necessario, prescrizioni per il proseguimento dell'attività di discarica.

Art. 31.

Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti

1. Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'art. 12.

2. I consorzi cui è stata affidata la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 38/1995, sono soppressi a decorrere dall'organizzazione della gestione unitaria prevista dall'art. 12. Fino all'organizzazione suddetta alla gestione del consorzio provvede un commissario straordinario nominato dalla Regione, cui è affidato anche il compito di trasmettere al nuovo soggetto gestore:

a) lo stato di consistenza delle risorse patrimoniali e finanziarie;

b) l'elenco del personale in servizio con le relative qualifiche e la specifica professionalità;

c) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti.

3. I soggetti privati concessionari del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione. La concessione è prorogata fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'art. 12 nel caso in cui scada prima dell'organizzazione della stessa.

4. Alla scadenza della concessione di cui al comma 3, per i fini indicati dall'art. 12, i beni e gli impianti dei concessionari sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione di cooperazione prevista dall'art. 12.

Art. 32.

Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse

1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Regione l'elenco delle aree interessate da discariche dismesse ricadenti nel proprio territorio.

2. Entro i successivi quattro mesi la giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 74/1991, propone al consiglio regionale un programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse, di seguito denominato programma per la bonifica.

3. Il programma per la bonifica, che viene approvato dal consiglio regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, deve contenere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione delle zone da bonificare;
- c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

4. La Regione, tenendo conto delle priorità indicate dal programma per la bonifica e delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai comuni interessati per la presentazione dei progetti.

5. La Regione approva i progetti, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla legge regionale n. 74/1991.

6. La bonifica delle aree interessate da discariche dismesse di proprietà privata deve essere effettuata a cura e spese dei rispettivi proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione del programma per la bonifica da parte del consiglio regionale. Trascorso tale termine, provvede il comune interessato con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni.

7. Sono fatte salve le iniziative in materia di bonifica delle discariche dismesse attivate dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/81 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il periodo 1994/1999.

Art. 33.

Sezione regionale del catasto dei rifiuti

1. In attesa della costituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la sezione regionale del catasto dei rifiuti, disciplinato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997, è gestita dalla competente struttura regionale.

Art. 34.

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in attesa dei piani

1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, la Regione può approvare, sentita la competente commissione consiliare, progetti per la realizzazione di impianti

di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali ed autorizzare l'esercizio delle relative attività con le modalità indicate dagli articoli 15 e 16, in quanto compatibili, previa valutazione delle effettive necessità di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi.

2. Qualora le province abbiano adottato i piani provinciali di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), le autorizzazioni previste dal comma 1 sono rilasciate dalla Regione o dalle Province secondo le rispettive competenze indicate dagli articoli 4 e 5.

Art. 35.

Autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della legge regionale n. 38/1995, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Entro il termine di cui all'art. 57, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, le autorizzazioni indicate nel comma 1, sono adeguate sulla base della nuova classificazione dei rifiuti, a cura dell'autorità che le ha rilasciate.

Art. 36.

Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. In attesa dell'emanazione di apposita legge regionale di disciplina delle procedure di VIA, i progetti di cui agli articoli 15 e 28 per i quali la normativa comunitaria richiede la VIA, sono soggetti a valutazione da parte della competente struttura regionale.

Art. 37.

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'approvazione del primo piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 26, i comuni, singoli o associati, attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in conformità alla delibera del consiglio regionale n. 96/1996.

2. La Regione approva specifici interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani da parte delle province e dei comuni.

3. Sono fatte salve le iniziative in materia, attivate dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento (CEE) n. 2081/1981.

Art. 38.

Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

1. La Regione concede alle province ed ai comuni contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati alla raccolta differenziata di cui all'art. 37.

2. I contributi attengono alle spese relative all'acquisto di attrezzature e macchinari di primo impianto e sono concessi dalla Regione contestualmente all'approvazione degli interventi presentati dalle province o dai comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato.

Art. 39.

Contributi per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse

1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica delle discariche dismesse previste nel programma di cui all'art. 32.

2. La Regione concede i contributi contestualmente all'approvazione dei progetti degli interventi, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato per tali fini e a condizione che

sia regolarizzato il versamento alla Regione da parte dei comuni, se gestori delle discariche interessate, del tributo speciale previsto dalla legge regionale n. 28/1997.

Art. 40.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dagli articoli 5 e 6, si provvede mediante istituzione per memoria nel bilancio regionale di previsione per il 1998 del capitolo n. 52106 con la seguente denominazione: «Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. Per le finalità di cui all'art. 17, comma 7, si provvede mediante istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1998, del capitolo n. 52114 con la seguente denominazione: «Anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate» e nello stato di previsione dell'entrata del capitolo n. 03385 con la seguente denominazione: «Rimborso dell'anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate».

3. Per le finalità di cui all'art. 25, comma 2, per il solo esercizio finanziario 1998, è iscritta sul capitolo n. 52127 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la somma di L. 600.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 16310 del medesimo bilancio.

4. All'onere finanziario di cui all'art. 38 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di L. 3.000.000.000 iscritto nel capitolo n. 52105 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione è così modificata: «Contributi in conto capitale alle province ed ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani».

5. All'onere finanziario di cui all'art. 39 si provvede, per l'esercizio 1998, mediante lo stanziamento di L. 3.595.000.000 iscritto nel capitolo n. 52115 del bilancio regionale di previsione per il 1998 la cui denominazione è così modificata: «Contributi in conto capitale ai comuni per le opere relative alla bonifica delle discariche dismesse».

6. Il capitolo n. 52103 viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione 1998 per la sola gestione dei residui passivi ed il relativo stanziamento di L. 2.070.000.000 è trasferito al capitolo n. 52105 del medesimo bilancio.

7. Lo stanziamento del capitolo n. 52105 è integrato di L. 1.000.000.000 mediante utilizzazione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 52152.

8. Alla determinazione della spesa relativa all'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998 si provvede con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione dei relativi esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 luglio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1998.

98R0857

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 28.

Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Con la presente legge la Regione istituisce l'addizionale sui canoni di concessione di acque pubbliche prevista dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 2.

Importo dell'addizionale

1. L'importo dell'addizionale di cui all'art. 1 è determinato in misura pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale.

Art. 3.

Modalità di pagamento dell'addizionale

1. L'addizionale di cui alla presente legge è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto di concessione ed è corrisposta dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio - Servizio tesoreria.

2. Per le concessioni con validità pluriennale, l'addizionale relativa agli anni successivi al primo deve essere versata, annualmente, entro il 31 gennaio.

3. Con decreto del Presidente della giunta regionale possono essere stabilite modalità di pagamento diverse da quella di cui al comma 1.

Art. 4.

Disciplina dell'addizionale

1. Per la disciplina dell'accertamento delle violazioni e delle relative sanzioni, della riscossione coattiva, della decadenza dei rimborsi, dei ricorsi amministrativi, nonché dell'obbligo di aggiornamento dell'archivio tributario regionale, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni con esclusione dell'art. 5 e dell'art. 11, terzo comma.

2. Per quanto non previsto dalla legge regionale n. 30/1980 e successive modificazioni si applicano all'addizionale regionale le disposizioni di legge concernenti il canone statale per l'utenza di acqua pubblica.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. L'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge affluiscono sul capitolo 00101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per il 1998 che assume la seguente denominazione: «Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica».

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le norme contenute nella legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e successive modificazioni, non si applicano relativamente le concessioni di acque pubbliche.

2. La legge regionale 29 novembre 1984, n. 73, è abrogata.

Art. 7.

Finalizzazione dell'addizionale

1. I proventi dell'addizionale regionale di cui all'art. 1 sono iscritti in apposito capitolo istituito con la seguente denominazione: «Proventi connessi all'addizionale regionale sui canoni di concessione di acque pubbliche», e sono utilizzati in via esclusiva per il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, nonché per gli scopi di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 60.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 luglio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 luglio 1998.

98R0858

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, concernente: «Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. All'art. 6, comma 1, lettera c), le parole da «dall'unità» a «mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, è soppresso.

Art. 3.

Modificazioni all'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, è aggiunta la seguente:

«i-bis) determinare le quote annuali di iscrizione al collegio necessarie per l'iscrizione all'albo.».

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, dopo le parole: «lettere e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «ovvero lettere e) e g)».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole da «competenze» a «turismo» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di sport.»;

alla lettera e) le parole «scelto tra i funzionari delle Regione» sono soppresse.

2. Al comma 4 le parole «al turismo» sono sostituite da «competente in materia di sport».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 23 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Al comma 2 dell'art. 23, le parole «l'Assessorato al turismo della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di sport.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Al comma 2 dell'art. 25 le parole «competente struttura regionale dell'assessorato al turismo» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di sport.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21:

a) le parole: «la competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo», sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di sport.»;

b) dopo la parola: «materie» sono aggiunte le seguenti: «In particolare vigila sul corretto andamento del mercato delle prestazioni sciistiche e relative tariffe, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

Art. 10

Modificazioni all'art. 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I maestri di sci iscritti all'albo professionale, ai sensi del comma 1, sono cancellati d'ufficio dall'albo stesso qualora non adempiano agli obblighi previsti nell'art. 20, comma 1.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 luglio 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 luglio 1998.

98R0859

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 27.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale (art.1 legge 11 febbraio 1992, n. 157).

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;

c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia;

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale.

Art. 2.

Oggetto della tutela - Esercizio venatorio

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: Lupo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Gatto Selvatico (*Felis Sylvestris*), Lince (*Lynx lynx*), Foca monaca (*Monachus monachus*), Puzzola (*Mustela putorius*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*) e, inoltre, Cervo sardo (*Cervus, e laphus corsicanus*), Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*), Orso (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Martora (*Martes martes*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles Meles*);

b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), tutte le specie di rapaci notturni (*Stringiformes*), tutte le specie di Cicogne (*Ciconiidae*) tutte le specie di Pellicani (*Pelecanidae*), tutte le specie di Picchi (*Picidae*), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Fenicottero (*Pfigbenicopterus ruber*), Fistonio turco (*Netta rufina*), Cigno reale (*Cygnus olor*) Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), Volpoca (*Tadorna tadorna*), Piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Pernice di mare (*Coracias garrulus*), Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*), Marangone minore (*Phaeacrocorax pigmeus*), Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), Tarabuso (*Botaurus steilaris*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), Pollo sultano (*Porphyrus porphyrio*), Otarda (*Otis tarda*), Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), Chiurlottello (*Numenius tenuirostris*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. Ai fini dei precedenti commi il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE - PARTECIPAZIONI

Art. 3.

Esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle provincie territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche.

3. Qualora le provincie risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza.

Art. 4.

Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione

1. La Regione e le provincie, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli articoli 5 e 6.

2. La Regione e le provincie possono avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS) nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.

3. I pareri dell'INFS saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.

Art. 5.

Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consulativo-propositivo della Regione.

2. Il comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione.

3. Il comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal presidente della commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello regionale e presente nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h) dal responsabile dell'osservatorio faunistico regionale di cui all'art. 7;

i) da un rappresentante dell'ispettorato regionale dell'agricoltura e foreste;

j) da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della federazione ornitologi italiani.

Partecipa alle riunioni del comitato il dirigente del settore caccia della Regione.

4. Il comitato elegge nel suo seno un vice presidente, scelto fra i membri di cui alla lettera b) del comma 3, che esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del presidente e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al servizio caccia, designato dal presidente del comitato.

6. La durata in carica dei membri del comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lettere a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.

7. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le riunioni del comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituite con le modalità di cui al comma 11.

Art. 6.

Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo tecnico-consulativo-propositivo della provincia.

2. I comitati esprimono, a livello provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali.

3. I comitati hanno sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale territorialmente competente.

4. Ciascun comitato è composto:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal presidente della commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa operante a livello regionale e presente nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e presenti a livello provinciale, purché inserite nel consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello provinciale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, designato dalla delegazione provinciale;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h) da un rappresentante dell'ispettorato dipartimentale delle foreste;

i) dal responsabile dell'osservatorio faunistico provinciale di cui all'art. 8; da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornitologi italiani.

Partecipa alle riunioni il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia.

5. Ciascun comitato elegge tra i suoi membri il vice presidente, scegliendolo tra i consiglieri provinciali, che esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del presidente e del suo delegato.

6. Le funzioni di segretario di ciascun comitato sono svolte da un dipendente appartenente al servizio caccia della provincia, designato dal presidente del comitato.

7. I membri del comitato durano in carica cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lettere a) e b), i quali decadono con la scadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico. Non possono fare parte dei comitati i componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC).

8. Le riunioni di ciascun comitato sono convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

10. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, ciascun presidente di amministrazione provinciale provvede ad istituire il comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati.

11. I membri del comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 10.

12. Ai membri del comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale n. 45 del 1981.

Art. 7.

Struttura tecnica regionale - Osservatorio faunistico Centro recupero fauna selvatica in difficoltà

1. Struttura tecnica della Regione, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto.

2. Nella struttura dell'osservatorio faunistico regionale opera il centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell'osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività degli osservatori faunistici provinciali;

b) coordinamento, indirizzo e sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di sperimentazione provinciali;

c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli osservatori faunistici provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna selvatica;

d) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;

e) istituzione di corsi, d'intesa con l'INFS, ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;

f) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli stessi;

g) attività di studio e sperimentazione per il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;

h) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;

i) piani di intervento pluriennale, di concerto con l'INFS e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

j) collaborazione nella redazione del programma e calendario venatorio;

k) attività di consulenza e collaborazione alle province, ATC e comitati tecnici venatori.

4. Le finalità prioritarie del centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività dei centri provinciali di prima accoglienza

b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;

c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;

d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i centri recupero di altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato.

6. La struttura tecnica regionale è dotata, prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'osservatorio faunistico e centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto.

7. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio regionale.

8. L'osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'assessorato all'agricoltura.

9. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1995, n. 13.

Art. 8.

Strutture tecniche provinciali - Osservatori faunistici provinciali - Centri di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà

1. Ogni provincia istituisce l'osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti finalità e compiti:

a) cattura ed inanellamento ai sensi dell'art. 35, comma 4;

b) censimento del proprio territorio per il miglioramento dell'habitat ai fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;

c) censimento della fauna selvatica a fini statistici;

d) ripopolamento e cattura in apposite zone;

e) gestione dei centri pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art. 7;

f) collaborazione e supporto ai comitati tecnici provinciali e ai comitati di gestione degli ATC.

2. All'interno dell'osservatorio faunistico provinciale opera il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti:

a) prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;

b) pronto soccorso veterinario della stessa;

c) trasferimento al centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti bisognosi di successive e particolari cure e riabilitazione;

d) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione.

3. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata delle seguenti figure professionali:

- a) agronomo;
- b) biologo;
- c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;
- d) veterinario;
- e) inanellatore autorizzato.

4. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di detta normativa.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Art. 9.

Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla provincia territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla provincia competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato: «Autorizzazione della Regione Puglia n. del».

5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art. 14.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. Sulla base della individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico-venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli ATC.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-vena-

torie possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia (BURP), al presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica.

Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.

12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dell'art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del comitato tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.

14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

- a) criteri per l'attività di vigilanza;
- b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'INFS;
- d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 5.

16. Il programma provvede:

- a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni provincia;
- c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAFAF;
- d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Art. 10.

Piani faunistico-venatori provinciali - Programma annuale di intervento

1. Ai fine della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le amministrazioni provinciali predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio provinciale su proposta della giunta provinciale, previo parere del comitato tecnico provinciale.

3. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale e comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), b) e c);

h) l'identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi.

Le zone di cui al comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui alle lettere a), b) e c) a cura della provincia;

b) quelle di cui alle lettere d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

5. Inoltre, la deliberazione del consiglio provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 deve essere notificata, a cura dell'amministrazione provinciale competente, ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la provincia provvederà a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, mediante:

a) affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle zone da vincolare;

b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia della delibera di cui alla lettera a);

c) affissione di apposito manifesto presso i comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali agricole.

Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove zone protette

e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le zone protette di cui alle citate lettere a), b) e c) del comma 3 già esistenti, anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistico provinciali, ove siano ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite precedentemente all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà dalla data di pubblicazione di detto atto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

6. I piani faunistico venatori provinciali propongono alla Regione gli ATC nel territorio di competenza.

7. Nel caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

8. La provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'art. 6, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

9. Il programma annuale di intervento prevede:

a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;

b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;

c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lettera d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Art. 11.

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistono o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le oasi di protezione in particolare:

a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

4. Le oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco «Oasi di protezione - Divieto di caccia», con onere a carico di ciascuna provincia.

5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.

6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.

7. La provincia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel comitato tecnico regionale.

8. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

Art. 12.

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradiazione e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento orientativo dell'INFS e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco «Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia».

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese, secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale.

9. La provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole presenti nel comitato tecnico regionale.

10. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

11. Le zone di ripopolamento, e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13.

Art. 13.

Centri pubblici di produzione della fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco «Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia».

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla provincia.

5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzata dal presidente dell'ente provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a trenta ettari.

8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

Art. 14.

Ambiti territoriali di caccia - ATC

1. Gli ATC sono istituiti sul territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 10, comma 6, della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione, sentito il comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli ATC di dimensione sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o artificiali.

3. La Regione Puglia, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare ATC interessanti anche due o più province contigue.

4. La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, di un massimo di venti giornate di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale.

5. La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre regioni o in Stati esteri in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, come determinate dal programma venatorio regionale annuale.

6. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel regolamento regionale di gestione degli ATC.

7. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero di cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria.

8. Ogni cacciatore che abbia fatto richiesta al competente comitato di gestione, nei modi e nei tempi previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso prioritariamente nell'ATC in cui ricade il proprio comune di residenza, ove possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della regione. Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili, può avere accesso ad altri ATC della propria regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione degli ATC.

9. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico faunistico regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli ATC e l'accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra l'altro, per tali ambiti:

- a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;
- b) il versamento da parte dei cacciatori ammessi nell'ATC di un contributo quale partecipazione, per finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli ATC;
- c) una vigilanza adeguata;
- d) un accesso regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art. 22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero dell'agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni ATC e della capienza predeterminata. È data facoltà al comitato di gestione, ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e con le modalità richieste;
- e) le modalità di costituzione degli organi direttivi degli ATC, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi.

10. La durata degli ATC è quinquennale analogamente al piano faunistico venatorio regionale.

11. Il prelievo venatorio di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti.

12. Le provincie hanno poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei comitati di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC.

Art. 15.

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile.

2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco «Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia», poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di 5 anni salvo rinnovo.

6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione e alla provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della AUSL territorialmente competente.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale previo parere del comitato tecnico regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'amministrazione provinciale competente.

Art. 16.

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento.

1. La Regione regola, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
- b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;
- c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
- d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lettere c) e d) sono segnalati alle provincie territorialmente competenti.

3. La Regione regola, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

Art. 17.

Aziende faunistico-venatorie - Aziende agri-turistico-venatorie

1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'INFS, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle provincie interessate, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

- a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.

3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni naturali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della provincia competente per territorio.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e funzionamento.

8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100

ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1.500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno 1.000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 sono a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a quello della provincia.

Art. 18.

Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile

1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle provincie interessate, le zone di cui all'art. 9, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

2. Le provincie stabiliscono i periodi delle attività previste al comma 1 con i piani faunistici venatori provinciali di cui all'art. 10.

3. La Regione affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.

5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno.

Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e autorizzazione della provincia interessata:

- a) nelle zone di ripopolamento e cattura;
- b) negli ATC;
- c) nelle aziende faunistico-venatorie;
- d) nelle zone demaniali.

Le prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre-apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.

10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il regolamento di costituzione e gestione delle zone addestramento cani.

Art. 19.

Terreni del demanio

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.

2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione, su proposta della provincia con il piano faunistico-venatorio provinciale.

3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle provincie territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e ambientaliste presenti nel comitato tecnico nazionale.

4. La Regione, previa richiesta della provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

Art. 20.

Tabellazione

1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

- a) devono essere delle dimensioni di cm 25x33;
- b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
- c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque, in modo che siano visibili le due contigue.

Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua;

f) quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;

g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;

h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

Art. 21.

Introduzione di fauna selvatica dall'estero - Immissioni faunistiche

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e forestali su parere dell'INFS e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di ambientamento.

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (art. 9, comma 14, lettera g).

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lettera b).

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento venatorio può essere compiuta dal comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della provincia entro il 31 agosto.

8. Ai fini di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del servizio veterinario della AUSL, competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della AUSL, di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale AUSL, provvede a dare comunicazione alla AUSL locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il servizio veterinario della AUSL competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

TITOLO IV ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 22.

Esercizio venatorio - Limiti e modi

1. L'attività venatoria, svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in atteggiamento di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.

11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

Art. 23.

Documenti venatori

1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'autorità di PS;

b) tesserino regionale;

c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;

d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

Art. 24.

Licenza di porto di fucile per uso caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

Art. 25.

Tesserino venatorio regionale

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla provincia, tramite il comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato comune:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;

c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lettera e).

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Il comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia in regione e/o fuori regione ove è consentita l'attività venatoria all'intestatario dello stesso e dietro presentazione dell'attestato di versamento della quota di partecipazione agli ATC assegnati.

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'art. 23.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di PS.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. La provincia, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai comuni, provvederà all'inoltro degli stessi all'osservatorio faunistico regionale.

Art. 26.

Abilitazione venatoria

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27, dopo aver presentato domanda alla provincia territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;
- c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.

3. Ogni candidato è tenuto a versare alla provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla provincia medesima in misura non superiore a lire 50 mila. In detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà utilizzato dalla provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che trattasi.

Art. 27.

Esame di abilitazione venatoria

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle provincie, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda.

3. Le provincie organizzano corsi di preparazione gratuiti per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione venatoria per i pos-

essori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e della delegazione dell'ENCI provinciale.

Art. 28.

Prove d'esame e ripetizione dell'esame

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz predisposto dal competente assessorato della Regione.

2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.

4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame, deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da caccia.

5. La commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del presidente e del segretario della commissione.

6. La valutazione della commissione è definitiva e inappellabile.

7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

Art. 29.

Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. Le commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, una per ciascuna provincia. Esse hanno sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale.

2. Ciascuna commissione è composta da:

a) un dirigente della Regione competente in materia di caccia ed esperto in legislazione venatoria, che la presiede;

b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente della provincia competente, nonché un supplente;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione nonché un supplente, designati dal presidente della provincia competente;

d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal presidente della provincia competente;

e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle associazioni venatorie a livello provinciale;

f) un esperto in cinofilia venatoria, designato dalla delegazione ENCI provinciale;

g) tre esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;

h) tre esperti in tutela dell'ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello provinciale.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna commissione un dipendente amministrativo dell'amministrazione provinciale, designato dall'amministrazione provinciale.

4. I componenti delle commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti le commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva provincia, emolumenti parificati a quelli di cui alla legge regionale n. 45 del 1981.

7. Le commissioni sono validamente insediate dal presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le categorie dalla lettera b) alla lettera h) del comma 2.

8. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna commissione può articolarsi in due commissioni paritetiche presiedute dal presidente.

10. Gli esperti previsti alle lettere e), f), g), e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole, naturalistiche, protezionistiche ed ENCI a livello provinciale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio di cui all'art. 6.

11. Le provincie trasmettono la deliberazione di nomina delle commissioni, entro sessanta giorni dalla richiesta, al presidente della Giunta regionale per l'emissione del decreto di nomina. Entro trenta giorni dalla richiesta, le associazioni venatorie, protezionistiche ambientali, agricole e la delegazione provinciale ENCI devono far pervenire alle provincie competenti per territorio le designazioni dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta designazione, le provincie provvederanno alla individuazione degli esperti, delle quattro componenti di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h), su segnalazione dei componenti il comitato tecnico provinciale.

Art. 30.

Registro dei cacciatori

1. Presso ciascuna provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.

2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

Art. 31.

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

quaglia (*coturnix coturnix*); tortora (*streptopelia turtur*); merlo (*turdus merula*);

allodola (*alauda arvensis*); starna (*perdix perdix*); pernice rossa (*alectoris rufa*);

lepre comune (*lepus europaeus*); coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (*turdus pilaris*); tordo bottaccio (*turdus philomelos*); tordo sassello (*turdus iliacus*); fagiano (*phasianus colchicus*); germano reale (*anas platyrhynchos*); folaga (*fulica atra*); gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*); alzavola (*anas crecca*); canapiglia (*anas strepera*); porciglione (*rallus aquaticus*); fischione (*anas penelope*); codone (*anas acuta*); marzaiola (*anas querquedula*); mestolone (*anas clypeata*); moriglione (*aythya ferina*); moretta (*aythya fuligula*); beccaccino (*gallinago gallinago*); colombaccio (*columba palumbus*); frullino (*lymnocryptes rusticola*); combattente (*philomachus pugnax*); beccaccia (*scolopax rusticola*); cornacchia nera (*corvus corone*); pavoncella (*vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*corvus corone comix*); glixandaia (*garrulus glandarius*); gazza (*pica pica*); volpe (*vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

coturnice (*alectoris graeca*); capriolo (*capreolus*); cervo (*cervus elaphus*); daino (*dama dama*); muflone (*ovis musimon*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*sus scrofa*).

2. È sempre vietato abbattere o catturare:

a) le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato.

3. Con il calendario venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

4. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

6. Il presidente della Giunta regionale aggiorna con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

Art. 32.

Mezzi di caccia

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40;

c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6.

2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle provincie ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.

6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

Art. 33.

Calendario venatorio regionale

1. La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dalle provincie e dal comitato tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentiti l'INFS e la commissione consiliare permanente competente ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

- a) le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili nei periodi consentiti;
- b) il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;
- c) il carnere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
- d) il carnere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'ATC;
- e) i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
- f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle provincie;
- b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. La Regione, sentite le proposte provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più provincie ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3 e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

- a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;
- b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;
- c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili
- d) modalità di caccia.

9. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

Art. 34.

Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia

1. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

3. Il presidente della Giunta regionale, su proposta delle provincie, sentito l'INFS, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche al fine di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative vigenti.

5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS.

6. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle provincie.

7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le provincie possono, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle provincie.

8. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso deve essere autorizzato, su conforme parere dell'AUSL, competente, demandando l'attuazione al comune interessato.

9. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designati dall'ente gestore, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

10. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle provincie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche.

Art. 35.

Uccellazione - Cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione, su parere dell'INFS, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari, residenti in regione, di specifica autorizzazione rilasciata dal presidente della Giunta regionale su parere dell'INFS. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del presidente della Giunta regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di cattura previsti dall'INFS, ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle provincie competenti per territorio dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione, su richiesta delle provincie interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'INFS; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso INFS e al superamento del relativo esame.

6. L'INFS svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.

8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla provincia territorialmente competente, che provvederà ad informare l'INFS.

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al centro recupero fauna selvatica previsto dall'art. 7.

10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla provincia territorialmente competente. La provincia provvede all'invio al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso di esemplari morti.

Art. 36.

Appostamenti fissi e temporanei

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è rilasciata dalle province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L'autorizzazione è richiesta all'amministrazione provinciale competente ed all'ATC di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di m 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di m 1,50, di dimensioni di cm 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: «appostamento fisso - autorizzazione della provincia di n. del».

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 dell'art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lettera b), appartenenti alle specie cacciabili.

3. Le province, in riferimento all'art. 35, comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

10. Si considerano appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia.

11. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.

12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le province autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

13. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.

14. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla provincia deve essere corredata dell'autorizzazione autentificata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco «appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 comma 13 autorizzazione della provincia n. del». Le tabelle, di dimensioni 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.

15. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.

16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.

17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200 metri.

18. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

19. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

21. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

Art. 37.

Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura dell'amministrazione provinciale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'art. 54, comma 4, lettera a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al presidente della Regione.

4. La Regione, sentito il parere tecnico dell'amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 9. È altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: «Divieto di caccia ai sensi dell'art. 37 della legge regionale dal al autorizzazione regionale n. del».

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

Art. 38. Fondi chiusi

1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.
2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.
3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: «Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. del», apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o soprattasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione e all'ufficio della provincia competente per territorio. La provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta al competente ufficio della Regione, che rilascerà l'autorizzazione.
4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla presente legge possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi ai fini della vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.
5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 39. Terreni in attualità di coltivazione

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:
 - a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;
 - b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;
 - c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;
 - d) le foraggere mature per lo sfalcio;
 - e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
 - f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;

- g) i pioppeti;
- h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
- i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;
- l) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboscimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;
- m) i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposte tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: «fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. art. 39 dal al - Autorizzazione regionale del n.». La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Regione e alla provincia competente per territorio. La provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nulla-osta all'ufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa autorizzazione.

Art. 40. Presenza di bestiame

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.
2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco «Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal al autorizzazione della Regione n. del», esenti da tasse.
3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e alla provincia competente per territorio.
4. La Regione concederà l'autorizzazione previo il parere della provincia competente per territorio, che avrà accertato quanto con l'istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri dal gregge.

Art. 41. Accensione delle stoppie

1. Nei territori della Regione Puglia, dal 1° marzo al 30 settembre, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno state praticate le dovute «precese».

Art. 42. Impiego dei cani - Cani vaganti

1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L'uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla provincia territorialmente competente e previo nulla-osta dei comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località le provincie possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l'obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a norma della vigente normativa.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43.

Divieti

È vietato a chiunque:

1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;

2) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate;

3) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi;

4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

6) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

7) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;

8) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

9) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;

10) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

11) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;

12) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla competente amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio degli stessi al centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;

14) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;

15) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

16) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori;

17) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle con dicitura nera su fondo bianco «autorizzazione regionale n. del», esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

18) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

19) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

20) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellazione;

21) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

22) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6;

23) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;

24) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

25) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

26) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:

a) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;

b) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;

c) della fauna selvatica ed esotica proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;

27) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

28) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

29) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di cui all'art. 38;

30) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 novembre al 31 gennaio;

31) effettuare la posta alla beccaccia e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

TITOLO V

VIGILANZA VENATORIA - SANZIONI

Art. 44.

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti della provincia preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dall'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio della provincia di residenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto dall'art. 45.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle province territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della Regione.

7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla provincia territorialmente competente.

9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province riconoscono la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

10. Le provincie coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

Art. 45.

Attività di vigilanza - Corsi di formazione

1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare l'applicazione della normativa nazionale e regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di pubblica sicurezza.

3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione, proposta dalla provincia e nominata dal presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

Art. 46.

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'art. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di ciascuna provincia.

4. Le provincie, ove non dispongano di propri idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il centro recupero fauna di cui all'art. 7 per le cure, riabilitazione e successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata dell'amministrazione provinciale di cui all'art. 51, comma 12.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura delle province, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'amministrazione provinciale quale organo accertatore.

9. L'amministrazione provinciale competente provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplica copia ricalcanti, numerate progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia all'amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione «annullato» sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte dell'amministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

Art. 47.

Agenti dipendenti dagli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori dell'orario di servizio.

Art. 48.

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;

c) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di quelli vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

Art. 49.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 22, comma 6;

b) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

c) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

d) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

f) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

g) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

h) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

i) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 21 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

o) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per tabella apposta abusivamente;

p) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale;

q) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

Art. 50.

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lettere a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lettere a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'art. 48, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lettere a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 49, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

Art. 51.

Procedimento sanzionatorio amministrativo

1. L'amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la provincia nel cui ambito è stata verbalizzata l'infrazione.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi all'amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all'art. 46, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;

b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;

c) le generalità anagrafiche del trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;

d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;

e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;

f) le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;

g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, l'amministrazione provinciale notifica con raccomandata a.r. l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la provincia competente il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica italiana e di trecentosessanta giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata a.r. o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate a.r. di cui al comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato l'ufficio dell'amministrazione provinciale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate a.r. di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'ufficio del contenzioso dell'amministrazione provinciale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata a.r., ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui ai successivi comma.

7. L'ufficio del contenzioso della provincia, sentito il parere della commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

8. La provincia trasmette alle amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata a.r., all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto la provincia procede alla riscossione forzata con l'osservanza delle norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1991, n. 639. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al pretore con l'osservanza delle norme di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore deve essere anche notificato all'ufficio provinciale del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

10. Presso ciascuna provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, per ciascuna provincia è istituita una commissione per il contenzioso, composta:

- a) dal responsabile dell'ufficio caccia provinciale, che la presiede;
- b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in giurisprudenza, nominato dalla provincia;
- c) dal responsabile dell'ufficio del contenzioso regionale della provincia interessata;
- d) dal funzionario tecnico del settore di vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di segretario della commissione.

12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: «Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli enti faunistici dipendenti delle amministrazioni provinciali».

Art. 52.

Procedimento sanzionatorio penale

1. In caso di violazione della norma di cui all'art. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

2. Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmessa all'amministrazione provinciale competente per territorio, con le modalità e termini di cui all'art. 51.

3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria o presso l'amministrazione provinciale competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.

4. L'originale del verbale è trasmesso all'amministrazione provinciale competente con le modalità e i termini di cui all'art. 51.

5. L'amministrazione provinciale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'art. 51.

6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l'amministrazione provinciale richiede all'autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.

7. Ad emissione della sentenza definitiva da parte dell'autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'amministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.

8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 51.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 53.

Tasse di concessione regionale

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

- a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
- b) le aziende faunistico-venatorie;
- c) le aziende agri-turistico-venatorie;
- d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

	Tassa di rilascio	Tassa Annuale
abilitazione venatoria	125.000	125.000
centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	1.078.000	1.078.000
centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lettere a) e b)	1.078.000	1.078.000
aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso	24.260	24.260
autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno	216.000	216.000

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico-venatorie in L. 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54.

Riparto dei proventi delle tasse regionali

1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.

2. Le somme introitate dalla provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili.

4. Gli importi introitati da ogni singola provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

- a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lettera b);
- b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;
- c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
- d) 20 per cento quale contributo ai comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
- e) 10 per cento per spese della provincia per osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale.

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

Art. 55.

Istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1.

3. Il risarcimento per danni provocati negli ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli organismi preposti alla gestione.

Art. 56.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del bilancio regionale 1998.

2. Le somme da riscuotere a titolo di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge.

3. Le somme iscritte al cap. 0841010 possono essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale di previsione.

4. Nei bilanci delle province sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.

5. I pagamenti di cui al comma 4 devono essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della provincia territorialmente competente.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE FINALI
TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE

Art. 57.

Zone protette esistenti

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistici provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di competenza dell'amministrazione provinciale.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della presente legge, ai sensi dell'art. 9, comma 4.

Art. 58.

Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie.
Trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal regolamento regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 586 del 29 luglio 1987, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. A richiesta del concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del comitato tecnico regionale e provinciale, se non in contrasto con la presente legge.

Art. 59.

Possesso di animali imbalsamati

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 60.

Tassidermia e imbalsamazione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regola, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle provincie le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 6 del 6 dicembre 1989, per la parte non in contrasto con la presente legge.

Art. 61.

Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica esotica a scopo ornamentale e amatoriale

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono o allevano specie appartenenti all'avifauna selvatica devono comunicare alla provincia il piano di gestione e lo stato di fatto entro sessanta giorni.

Art. 62.

Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie

1. In deroga a quanto sancito dagli articoli 5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla composizione del comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:

- a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

Art. 63.

Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale n. 10 del 1984 «Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali», nonché della legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 1998/1999, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati ai sensi della precedente normativa.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua promulgazione.

4. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

5. Le guardie zoofile volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'art. 44, comma 1, lettera b).

6. Le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 agosto 1998

Il vice presidente: PALESE

98R0832

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 28.**Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 28 agosto 1998)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.***Finalità***

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali già abrogate in maniera implicita o comunque non più applicate.

Art. 2.***Abrogazione di disposizioni regionali***

1. Sono abrogate o restano abrogate le disposizioni regionali indicate negli allegati «A», «B», «C» e «D» della presente legge.

Art. 3.***Disposizione finale***

1. Le disposizioni abrogate con la presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 agosto 1998

*Il vice presidente: PALESE**(Omissis).***98R0833**DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 6 0 9 9 *

L.6.000